

dossier

XIX Legislatura

23 dicembre 2025

LEGGE DI BILANCIO 2026

*Profili di interesse della
XIII Commissione Agricoltura*

A.C. 2750



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Agricoltura

Tel. 06 6760-3610 - ✉ st_agricoltura@camera.it ✕ – [@CD_agricoltura](https://www.instagram.com/@CD_agricoltura)

Progetti di legge n. 516/3/0/XIII

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AG0053

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione;
- la seconda parte illustra i principali elementi contenuti nella seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.

INDICE

SEZIONE PRIMA

La disciplina contabile della prima sezione.....	5
---	----------

Sintesi dei principali interventi di interesse della Commissione	7
---	----------

SCHEDA DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI COMPETENZA DELLA XIII COMMISSIONE

▪ Articolo 1, commi 5-6 (<i>Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità</i>).....	15
▪ Articolo 1, comma 15 (<i>Misure in favore delle imprese del settore agricolo</i>)	19
▪ Articolo 1, commi 119-124 (<i>Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo</i>)	22
▪ Articolo 1, comma 125 (<i>Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax</i>)	29
▪ Articolo 1, comma 156 (<i>Lavoro occasionale in agricoltura</i>)	31
▪ Articolo 1, comma 157 (<i>Contratti di rete in agricoltura</i>).....	33
▪ Articolo 1, comma 282 (<i>Adeguamento del trattamento accessorio del personale AGEA in sostituzione di dipendenti provenienti da SIN S.p.A</i>)	35
▪ Articolo 1, comma 348 (<i>Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali</i>)	37
▪ Articolo 1, comma 419 (<i>Modifica all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29</i>)	38
▪ Articolo 1, commi 438-447 (<i>Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate</i>).....	41
▪ Articolo 1, commi 448-452 (<i>Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica</i>)	48
▪ Articolo 1, commi 454-459 (<i>Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura</i>)	51
▪ Articolo 1, commi 460-466 (<i>Proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura</i>)	56
▪ Articolo 1, comma 468 (<i>Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese</i>)	58
▪ Articolo 1, comma 569 (<i>Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012</i>)	62

▪ Articolo 1, comma 688 (<i>Amministrazione dei beni civici frazionali</i>)	65
▪ Articolo 1, comma 715 (<i>Risparmi di spesa corrente dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio</i>)	66
▪ Articolo 1, commi 768-769 (<i>Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>).....	77
▪ Articolo 1, comma 788 (<i>Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie</i>).....	79
▪ Articolo 1, commi 799-800 (<i>Disposizioni in materia di genetica agraria</i>)	82
▪ Articolo 1, comma 859 (<i>Diminuzione dell'accisa sulla birra</i>)	87
▪ Articolo 1, commi 875-876 (<i>Allevamento cage free</i>)	88
▪ Articolo 1, comma 877 (<i>Rifinanziamento distretti del cibo</i>).....	90
▪ Articolo 1, comma 932 (<i>Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee</i>)	91
▪ Articolo 1, comma 947 (<i>Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari</i>).....	92
▪ Articolo 1, commi 960-961 (<i>Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus</i>).....	95

SEZIONE SECONDA

La disciplina contabile della seconda sezione.....	101
▪ Articolo 14 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare ed elle foreste e disposizioni relative</i>).....	105

Sezione prima

La disciplina contabile della prima sezione

Il disegno di legge di bilancio è costituito da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La **seconda sezione** è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione **non deve contenere** norme di **delega**, di carattere **ordinamentale** o **organizzatorio**, né interventi di natura **localistica** o **microsettoriale** ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

Sintesi dei principali interventi di interesse della Commissione

DDL BILANCIO 2026	
Settore primario	
<p>Carta «Dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità Incrementano di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità istituito dal comma 450, art. 1, della Legge n. 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023) nello stato di previsione del MASAF, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta “Dedicata a Te”. Si prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di concerto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell’economia e delle finanze, si provveda alla ripartizione delle risorse, nonché all’individuazione dei termini e delle modalità di erogazione delle stesse.</p>	COMMI 5- 6
<p>Misure in favore delle imprese del settore agricolo</p> <p>Estende anche all’anno 2026 il regime di agevolazione Irpef 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che era già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025. In base a tale misura, ai fini dell’IRPEF, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 10.000,00 euro, zero per cento; - oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50 per cento; - oltre 15.000,00 euro, 100 per cento. 	COMMA 15
<p>Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo</p> <p>Prevedono un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Inoltre, ridetermina i coefficienti per il calcolo</p>	COMMI 119-124

dell'accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina. Detta, poi, una nuova disciplina per le nicotine <i>pouches</i> , che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro, avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini. Ancora, aggiorna le aliquote di accisa su diverse categorie di tabacchi (sigarette, sigaretti, tabacco trinciato). Infine, a seguito della modifica introdotta in sede referente, sono modificati i termini per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e sull'imposta di consumo per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo.	
Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate Il comma 125 differisce l'entrata in vigore della <i>plastic tax</i> e della <i>sugar tax</i> al 1° gennaio 2027.	COMMA 125
Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura Pone a regime dal 2026 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, attualmente prevista sino al 2025.	COMMA 156
Disposizioni su imprese agricole piccole e medie nei contratti di rete Apporta una modifica normativa alla disciplina vigente in materia di contratti di rete in agricoltura prevedendo che i contraenti possono cedere la propria quota alle altre parti del contratto.	COMMA 157
Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA Prevede l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento accessorio per il personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), assunto in sostituzione delle cessazioni di dipendenti provenienti da Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN). Tale modifica ha l'obiettivo di garantire il medesimo valore pro-capite riferito all'anno 2024, nel limite delle risorse trasferite da SIN S.p.A. ad AGEA.	COMMA 282
Incremento quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali Prevede un incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, della quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle	COMMA 348

maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica.	
Modifica dell'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 (depopolazione cinghiali) Amplia le competenze del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), attribuendogli il compito di definire i criteri di ripartizione delle somme destinate alle Regioni per gli interventi di contenimento del numero dei cinghiali.	COMMA 419
Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate Prevedono l'estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028	COMMI 438-447
Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica L'introduzione di un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un'integrazione pari al 14,6189% dell'importo già richiesto a condizione che l'impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0	COMMI 448-452
Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura Prevedono il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura per investimenti in beni strumentali.	COMMI 454-459
Proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura Prevedono il riconoscimento di un credito d'imposta per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura operanti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica).	COMMI 460-466
Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese	COMMA 468

<p>Rifinanzia con 200 milioni di euro per l'anno 2026 e con 450 milioni di euro per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.</p>	
<p>Disposizioni concernenti i finanziamenti agevolati per le imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012</p> <p>Prevede la proroga al 31 dicembre 2026, per le imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, della possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati, stanziati a favore delle medesime imprese.</p>	<p>COMMA 569</p>
<p>Amministrazione dei beni civici frazionali</p> <p>Detta disposizioni in tema di amministrazione dei beni civici frazionali modificando l'articolo 2, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 168, riguardante la riforma l'ordinamento dei domini collettivi (beni demaniali collettivi, usi civici). In particolare viene previsto, in sostituzione della normativa attuale, che la costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenga nel rispetto della procedura di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278, che disciplina la costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali</p>	<p>COMMI 688</p>
<p>Riduzioni dotazioni dei Ministeri</p> <p>Prevedono la riduzione delle dotazioni di parte corrente, di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa dei Ministeri per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) di ottobre 2025. La tabella contenuta nell'Allegato VI reca i dettagli per ciascun Ministero delle riduzioni operate sulle missioni e i programmi. Le disposizioni prevedono che le riduzioni di spesa dei Ministeri possano essere rimodulate, anche tra programmi diversi nell'ambito dei singoli stati di previsione, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Per quanto riguarda il Dicastero Agricolo, è previsto per il 2026 una riduzione di 7,8 milioni di euro, 8,6 milioni per il 2027 e 8,4 per il 2028.</p>	<p>COMMI 715-716</p>

<p>Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane</p> <p>Estendono all'anno 2026 la misura introdotta con l'articolo 10, commi da 5 a 10, del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, che autorizzava la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sulle risorse della c.d. gestione separata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2025, a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano per la realizzazione di interventi in specifici settori e in coerenza con le finalità del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.</p>	<p>COMMI 768-769</p>
<p>Riconoscimento delle aziende faunistico venatorie</p> <p>Apporta alcune modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie. La disposizione in esame consente alle regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite in forma di impresa, anziché, come previsto dalla legislazione vigente, come soggetti giuridici privi di finalità di lucro. Si prevede, inoltre, che le regioni, su istanza degli interessati, possano autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie esistenti.</p>	<p>COMMA 788</p>
<p>Diposizioni in materia di genetica agraria</p> <p>Prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, nelle more dell'adozione di una disciplina organica da parte dell'Unione Europea, continua ad adottarsi la disciplina transitoria per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi presso siti sperimentali autorizzati. Si prevede altresì che l'ubicazione e la dimensione dei suddetti siti costituiscano informazioni riservate. È incrementato di 1 milione di euro per il 2026 il finanziamento al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per svolgere tali attività di ricerca.</p>	<p>COMMI 799-800</p>
<p>Accisa birra</p> <p>Diminuisce l'accisa sulla birra per gli anni 2026-2027 a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato.</p>	<p>COMMA 859</p>

<p>Fondo per la conversione a metodi di allevamento <i>cage-free</i>, senza uso di gabbia</p> <p>Prevedono che, al fine di sostenere forme di allevamento più sostenibili, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, venga istituito il “Fondo per la conversione a metodi di allevamento <i>cage-free</i>, senza uso di gabbie”, con una dotazione pari a 500.00 euro per l’anno 2026 e a 1 milione di euro per l’anno 2027.</p>	<p>COMMI 875-876</p>
<p>Distretti del cibo</p> <p>Incrementa la dotazione finanziaria per gli interventi a sostegno della creazione e del consolidamento dei distretti del cibo, pari a 1,4 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028.</p>	<p>COMMA 877</p>
<p>Modifica al comma 697 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee</p> <p>Introduce la regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali deve necessariamente contenere, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d’imposta prevista dalla legislazione vigente</p>	<p>COMMA 932</p>
<p>Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari</p> <p>Inserisce misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. Più specificamente, la norma introduce la possibilità da parte del produttore di richiedere, in sede di istanza o di istruttoria, l’inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni esigibili, come presenti nel Registro Nazionale Debiti, istituito dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 febbraio 2009, n.33. La disposizione in commento, inoltre, fa salva, in ogni caso, la possibilità da parte dell’istante di inserire anche le imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo dall’Organismo. Prevede, altresì, la facoltà di richiedere la rateizzazione della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con l’applicazione degli interessi legali. Consente, inoltre, al debitore di procedere, nei 120 giorni dal ricevimento del verbale sottoscritto da parte dell’Organismo, con il pagamento della</p>	<p>COMMA 947</p>

<p>sola prima rata del piano sottoscritto, al posto dell'intera somma dovuta, completando la previsione del comma precedente, aumentando la misura della riduzione massima, che passa da 10 punti percentuali a 15 punti percentuali, apportabile alla proposta transattiva aggiornata in caso di presentazione di elementi ulteriori di valutazione da parte dell'istante.</p>	
<p>Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu – <i>Callinectes sapidus</i></p> <p>Incidono sulla disciplina prevista per struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu. È, infatti, ridefinito l'organico della struttura, che viene trasferita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Inoltre si prevede che il Commissario straordinario utilizzi gli uffici del MASAF per la contabilità e la rendicontazione delle spese, e le strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per l'esercizio di tutte le funzioni attuative del Piano di intervento.</p>	<p>COMMI 960-961</p>
<p>Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative</p>	<p>ARTICOLO 14</p>

**SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI
COMPETENZA DELLA XIII COMMISSIONE**

Articolo 1, commi 5-6

*(Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima
necessità)*

I commi 5 e 6 incrementano di 500 milioni di euro il Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La disposizione in esame prevede il rifinanziamento del **Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità** pari a **500 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Più specificamente, il **comma 5** incrementa **di 500 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del **Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità** istituito dal comma 450, art. 1, della [Legge n. 197 del 2022](#) (legge di Bilancio 2023) nello stato di previsione del MASAF, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta “Dedicata a Te”. Si prevede, inoltre, che, con **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di concerto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla ripartizione delle risorse, nonché all'individuazione dei termini e delle modalità di erogazione delle stesse.

In proposito, si ricorda che il citato comma 450, art. 1 della Legge di Bilancio 2023 ha dotato il sopra citato Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità di un ammontare di 500 milioni di euro per il 2023, demandando la definizione del sistema abilitante ad un decreto MASAF – MEF, per stabilire i seguenti requisiti;

- i **criteri** e le **modalità di individuazione dei titolari del beneficio**, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
- l'**ammontare del beneficio** unitario;

- le **modalità** e i **limiti di utilizzo del fondo** e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza;
- le modalità e le **condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali** che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

Al riguardo, il MASAF ha definito i criteri per l'individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno beneficiari del contributo economico previsto dal sopra richiamato complesso di norme della legge di Bilancio per il 2023 per ciascuno degli anni in cui questa è stata rifinanziata (v. *box*).

Si ricorda che l'articolo 2, commi 1-3 del DL 131 del 2023 (cd. Energia) ha disposto *una tantum* il riconoscimento di un ulteriore contributo di complessivi 100 milioni ai beneficiari della cd. *Social Card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, portando la dotazione iniziale del Fondo da 500 a 600 milioni di euro.

Il **comma 6** rifinanzia per un ammontare di 2,231 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del medesimo Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità, l'autorizzazione di spesa per l'erogazione del corrispondente contributo di cui comma 451-*bis*, art. 1, della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022).

Si ricorda che il citato comma 451-*bis* della Legge di Bilancio 2023 prevede che, per l'erogazione del contributo oggetto di trattazione ai beneficiari, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020 (L. n. 126 del 2020)

Il suddetto comma 6 dell'articolo 58 del [DL. 104/2020](#) ha *introdotto misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia*, con specifico riferimento al Fondo per la filiera della ristorazione. Esso ha previsto la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) di stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni per l'erogazione di un contributo per sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, a seguito dell'epidemia da *Covid-19*. Le suddette convenzioni dovevano essere stipulate con concessionari di servizi pubblici che risultassero dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale; avessero disponibilità di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate; avessero l'identificazione come *Identity Provider* e la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale; potessero vantare un'esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento. La finalità di tali accordi era quella di permettere ai beneficiari

convenzionati di accedere alla piattaforma digitale denominata “**piattaforma della ristorazione**” anche presso gli sportelli del concessionario convenzionato.

Il finanziamento della misura per finalità connesse all'erogazione delle risorse del Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità, introdotto dall'art. 14, comma 9, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 D.L. 24/02/2023, n. 13, è stato riconfermato per l'anno 2024 e 2025 dalle relative leggi di Bilancio.

• *La Carta Dedicata a Te*

Come sopra esposto, l'art. 1, commi 450 e 451, della [L. n. 197/2022](#) (**Legge di Bilancio 2023**) ha previsto il **Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità**, finanziato con 600 milioni per il 2023, diretto a famiglie in **povertà estrema**, erogato tramite emissione di *social card* (**c.d. Carta dedicata a te**).

Successivamente, tale disposizione è stata modificata dal [D.L. n. 131/2023](#) (L. n. 169/2023), che ha esteso tale contributo anche all'**acquisto di carburanti**, oltre che, in alternativa, agli **abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale** (art. 2, co-1-3), incrementando di 100 milioni l'apposito fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Successivamente, il [DM Masaf 18 aprile 2023](#) ha definito i criteri per l'individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico suddetto.

La **legge di Bilancio 2024** (articolo 1, commi 2-5, [L. n. 213/2023](#)) ha previsto un rifinanziamento, per l'anno **2024**, relativo al **Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico**, già istituito presso il MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (+ **600 milioni** di euro).

L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha previsto, a valere sul medesimo fondo, un trasferimento di 4 milioni di euro all'ANCI a titolo di **rimborso ai Comuni per le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari della misura di sostegno**.

Il **decreto interministeriale 4 giugno 2024**, ha previsto le **disposizioni attuative ed applicative** del beneficio per l'anno 2024 e ripartisce le risorse del fondo dedicato istituito con la legge n. 197/2022.

Da ultimo, la legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 103-104, [L. n. 207/2024](#)) ha previsto una serie di misure per il **contrasto della povertà estrema, incrementando di 500 milioni per il 2025 la dotazione del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità**. Di tali risorse, una quota pari a 2,3 milioni per il 2025 sono destinate ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui comma 451-*bis*, art. 1, della legge di Bilancio 2023 relativa proprio a tale contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità, affinché il MASAF possa continuare ad avvalersi delle **vigenti procedure** in base alle quali il Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo.

Con successivo [decreto interministeriale 30 luglio 2025](#) si è proceduto all'individuazione dei nuclei familiari beneficiari e l'Inps ha fornito, con [messaggio](#)

[del 1 settembre 2025](#), le indicazioni operative per l'accesso alla misura in oggetto e per la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni.

Lo stesso decreto individua i beneficiari del **contributo fissato a 500€** nei cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, iscritti - nella totalità dei loro componenti - all'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale) e titolari di una certificazione ISEE Ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

I Comuni ricevono dall'INPS, l'elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle Carte loro assegnate individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dallo stesso INPS, secondo i criteri fissati dal decreto. I comuni verificano la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure locali dei nuclei familiari contenuti negli elenchi e, sulla base del numero di carte loro assegnate, le attribuiscono.

Il contributo viene **erogato attraverso carte elettroniche di pagamento**, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione **da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay**. Lo stesso fissa il numero complessivo delle **carte assegnabili, pari a 1.157.179** (art. 5).

La **definizione dei beni di prima necessità acquistabili attraverso il contributo** è specificata nell'allegato 1 al decreto interministeriale.

Il decreto prevede che il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025 (art. 5) e che le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026 (art. 8).

Il decreto precisa, inoltre, che **Poste Italiane S.p.A.** effettua, altresì, un monitoraggio delle risorse residue ed entro il 30 marzo 2026 trasmette una rendicontazione finale delle risorse utilizzate distinte per tipologia di spesa autorizzata ai ministeri che hanno emanato il decreto. Gli importi residui risultanti dal monitoraggio sono restituiti al MASAF.

Il testo del decreto e delle varie convenzioni adottate con la grande distribuzione sono rinvenibili sulla pagina dedicata per il [2024](#) e quella per il [2025](#) del MASAF.

Il testo della convenzione tra MASAF Poste Italiane e INPS con le spese di gestione concordate sono rinvenibili nella [convenzione](#) pubblicata nel sito INPS.

Esito del monitoraggio 2024

Secondo i dati comunicati da Poste Italiane ai ministeri competenti, a titolo di **rendicontazione per l'anno 2024**, le **risorse destinate ai beneficiari**, pari a quasi 588 milioni di euro sono state spese in larga parte in negozi di alimentari, supermercati e discount (più di 520 milioni) e, per la parte restante, prevalentemente in spese per carburanti e trasporti. Sono stati invece **rimborsati** al MASAF 73 milioni di euro in quanto non spesi secondo i tempi e le modalità prescritte.

Articolo 1, comma 15
(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

Il comma 15, estende anche all'anno 2026, il regime di agevolazione Irpef 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola era già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025.

Nel dettaglio, la disposizione in commento, novellando il secondo periodo dell'[art. 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), (Legge di bilancio 2017) **ripropone, anche per il periodo di imposta 2026, il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola con alcune limitazioni. In base a tale misura, ai fini dell'IRPEF, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- fino a 10.000,00 euro, zero per cento;
- oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50 per cento;
- oltre 15.000,00 euro, 100 per cento.

Come precisato nella Relazione Illustrativa, va ricordato che nella determinazione dell'ammontare dei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, i redditi dominicali e i redditi agrari si devono considerare congiuntamente, vale a dire nella loro somma. E' inoltre confermato che non beneficiano della disposizione agevolativa le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione, prevista dall'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

Si ricorda che il sopra menzionato comma 44 dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016 è stato oggetto di diverse novelle che hanno esteso il regime di esenzione IRPEF dal 2017 al 2023. Da ultimo è intervenuto il **comma 3-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 215 del 2023** convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, che ha inserito il secondo periodo del predetto art. comma 44 dell'art. 1 della suddetta legge n. 232 del 2016, il quale ha prorogato agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari sopra delineato.

Come sopra riferito il predetto comma 3-bis ha novellato l'articolo 1, comma 44, della L. n. 232 del 2016 aggiungendo un nuovo periodo che disciplina il regime di agevolazione IRPEF per gli anni 2024-2025 per i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali che:

- rispettano le definizioni previste all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- sono iscritti nella previdenza agricola;
- sono diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Quanto alla definizione dell'ambito soggettivo della disposizione, si ricorda che l'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) chi sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole (di cui all'articolo 2135 del codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo. Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche i soci o amministratori di società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:

- nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);
- per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

I requisiti - lavoro e reddito - sono ridotti al 25% per l'imprenditore che opera nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (zone di montagna, minacciate di spopolamento e altre zone nelle quali l'attività agricola dovrebbe essere continuata per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale). L'attribuzione della qualifica di IAP consente il riconoscimento delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (colui che contribuisce, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale).

Si rammenta, inoltre, che le società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono le società agricole di persone che hanno optato per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Si ricorda che l'agevolazione ai fini IRPEF per l'anno 2023- già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 dall'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) – per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli

professionali iscritti nella previdenza agricola era stata disposta dal comma 80, art. 1 della legge di bilancio 2023 (Legge n. 197 del 2022), comportava l'esclusione dalla base imponibile dei citati redditi dominicali e agrari.

I redditi dominicali e i redditi agrari, insieme ai redditi dei fabbricati, costituiscono le tre categorie di redditi fondiari previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), in particolare dal Capo II del Titolo I (artt. 25–43). L'articolo 25 qualifica come “fondiari” i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che siano iscritti, o debbano esserlo, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano, a prescindere dalla residenza del possessore.

Limitando l'analisi ai redditi dei terreni, i redditi fondiari sono determinati in via forfetaria sulla base delle risultanze catastali e si distinguono in:

(a) **reddito dominicale dei terreni** (artt. 27–31), imputato al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento;

(b) **reddito agrario** (artt. 32–35), imputato a chi esercita l'attività agricola sul terreno, direttamente o tramite dipendenti, indipendentemente dal fatto che sia proprietario, titolare di un diritto reale di godimento oppure affittuario.

La coesistenza di due tipologie di reddito per i terreni risponde all'esigenza di separare il reddito attribuibile al mero possesso del bene (reddito dominicale) da quello derivante dall'esercizio dell'attività agricola (reddito agrario), che può essere svolta anche da soggetto diverso dal possessore.

Oggetto dell'imposizione non è il reddito effettivo del singolo terreno o fabbricato, bensì la capacità potenziale del bene di produrre reddito come risultante dal catasto. Tali redditi concorrono, indipendentemente dalla loro percezione e in proporzione alla durata del possesso, alla formazione del reddito complessivo del titolare del diritto di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Articolo 1, commi 119-124
***(Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti
sucedanei dei prodotti da fumo)***

I commi 119-124, modificati in Commissione al Senato, prevedono un **aumento progressivo** negli anni 2026-2028 dell'**importo minimo fisso** delle **accise** su **sigarette, sigaretti e tabacco trinciato**. Inoltre, ridetermina i **coefficienti** per il **calcolo dell'accisa sui prodotti a tabacco riscaldato**, nonché per l'**imposta di consumo** sulle **sigarette elettroniche**, con o senza nicotina. Detta, poi, una nuova disciplina per le **nicotine pouches**, che include il **divieto di vendita a distanza**, **obblighi di tracciabilità** delle spedizioni, **limiti di nicotina** per involucri, **avvertenze sanitarie** e **obblighi di sicurezza** sulle chiusure a tutela dei bambini. Ancora, aggiorna le **aliquote di accisa** su diverse **categorie di tabacchi** (sigarette, sigaretti, tabacco trinciato). Infine, a seguito della modifica introdotta in sede referente, sono modificati i **termini per il pagamento dell'accisa** sui tabacchi lavorati e sull'**imposta di consumo** per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

L'**articolo 1, commi da 119 a 124**, come **modificato durante l'iter in Senato**, interviene sulla disciplina dell'**accisa sui tabacchi lavorati** e dell'**imposta di consumo sui prodotti da fumo di nuova generazione**.

Per una panoramica sull'imposizione fiscale vigente dei prodotti da fumo e dei loro succedanei, si rinvia al presente [tema](#).

Si segnala che il 16 luglio 2025, a livello di Unione europea sono state presentate due proposte di direttiva COM(2025) 580 e 581 volte a rivedere la legislazione dell'UE in materia di accise sul tabacco e sui prodotti correlati.

Per approfondimenti in merito alle citate proposte si veda il dossier "[Le proposte della Commissione europea volte a riformare la legislazione dell'UE in materia di accise sul tabacco e sui prodotti correlati](#)" a cura del Servizio per i rapporti con l'Unione europea, pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Con riferimento agli effetti sui prezzi derivanti dalle proposte europee, si veda anche [la documentazione messa a disposizione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli](#) nella seduta della Commissione XIV dell'8 ottobre 2025.

Il **comma 119, lettera a)**, è relativo all'**accisa sui tabacchi lavorati**.

In particolare, al **numero 1**, la disposizione **aumenta l'importo specifico fisso per unità di prodotto**:

- per l'anno **2026** a **32 euro** per 1.000 sigarette;
- per l'anno **2027** a **35,50 euro** per 1.000 sigarette;

- a decorrere **dall'anno 2028 a 38,50 euro** per 1.000 sigarette.

A legislazione vigente l'importo specifico fisso, a decorrere dall'anno 2025 era stato fissato a **29,50 € per 1000 sigarette**.

Si ricorda che l'accisa sulle sigarette dipende da due elementi strutturali:

- una componente specifica, la cui tassazione è correlata a un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo di vendita;
- una componente *ad valorem*, calcolata in percentuale rispetto al prezzo di vendita al pubblico.

Inoltre, al **numero 2** si modifica:

- **l'importo minimo dell'accisa sui sigaretti**, portandolo a **47 euro il chilogrammo convenzionale** per l'anno **2026**, a **49 euro il chilogrammo convenzionale per l'anno 2027** e, a decorrere **dall'anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale**;

A legislazione vigente l'importo minimo sui sigaretti è **pari a 37 euro il chilogrammo convenzionale**.

- **l'importo minimo dell'accisa sul trinciato** (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo a **161,50 euro il chilogrammo per l'anno 2026**, a **165,50 euro il chilogrammo per l'anno 2027** e a **169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall'anno 2028**.

A legislazione vigente l'importo minimo sul trinciato è **pari a 148,50 euro il chilogrammo convenzionale**.

Al **numero 3** viene semplificata la modalità di calcolo dell'onere fiscale **minimo** per le sigarette.

È infatti stabilito che l'**onere fiscale minimo**, comprendente l'accisa (nelle sue due componenti) e l'imposta sul valore aggiunto, sulle **sigarette** è fissato con riferimento ad un **importo specifico fisso per unità di prodotto**, stabilito in **216 euro per 1.000 sigarette per l'anno 2026**, in **221 euro per 1.000 sigarette per l'anno 2027**, e, a decorrere **dall'anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette**.

A legislazione vigente, in seguito alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 ([legge n. 145 del 2018](#)) e ai successivi aggiornamenti, l'importo dell'onere fiscale minimo si calcola con riferimento al "PMP-sigarette" (prezzo medio ponderato delle sigarette), ossia il rapporto fra il valore totale e la quantità totale delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente. Attualmente

l'onere fiscale minimo è pari al 98,80 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti (fissa e ad valorem) e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette".

Per il 2025 l'onere fiscale minimo è stato pari a 209,30 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette).

Circa l'utilizzo del parametro del PMP-sigarette, la Corte costituzionale si è espressa con la [sentenza](#) n. 220 del 2023.

Si segnala che, nel corso dell'esame parlamentare, è intervenuta la [sentenza](#) n. **183 del 2025 della Corte costituzionale**. I giudici costituzionali erano chiamati a vagliare la legittimità costituzionale del meccanismo di **calcolo dell'onere fiscale minimo** per le **sigarette**, a seguito del sollevamento di una questione di legittimità costituzionale da parte del TAR Lazio. Nella citata pronuncia, la Corte costituzionale evidenzia che la normativa italiana sulla tassazione delle sigarette presenta **criticità** relative al **rispetto della tutela della concorrenza e della proporzionalità**, pur pronunciandosi nel senso della inammissibilità della questione di legittimità costituzionale poiché "la *reductio ad legitimitatem*, come detto, non può essere operata da questa Corte" in quanto "le modalità con cui ciò potrebbe avvenire risultano infatti molteplici, nonché espressive di diverse scelte di sistema, e sono rimesse in prima battuta alla discrezionalità del legislatore". Tra le **soluzioni** che possono **legittimamente essere assunte** dal legislatore, la Corte costituzionale indica anche la **misura proposta nel presente articolo consistente nell'indicazione con norma primaria di una misura numerica fissa dell'onere fiscale minimo**. In ogni caso, la sentenza richiama il legislatore a individuare una modalità di calcolo che rispetti il principio di proporzionalità, temperando gli obiettivi della direttiva (UE) 2011/64 (armonizzazione dell'imposizione fiscale finalizzata al corretto funzionamento del mercato interno e tutela della salute).

La relazione tecnica predisposta con riferimento al testo iniziale del disegno di legge, segnala, **con riferimento alle sigarette** che le misure introdotte dovrebbero produrre un aumento del prezzo equo per tutte le fasce di prezzo, pari in media a circa **15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028**.

Con riferimento ai sigaretti, sui prodotti che rappresentano oltre l'80 per cento del venduto, un aumento **di 13 euro per chilogrammo convenzionale per l'anno 2026, 16 euro per chilogrammo convenzionale per l'anno 2027 e 19 euro per chilogrammo convenzionale per l'anno 2028**.

Con riguardo al **tabacco trinciato** gli aumenti **per l'anno 2026** variano, per le fasce di vendita quantitativamente più significative, **da 15 euro per chilogrammo convenzionale a 18 euro per chilogrammo convenzionale, nel 2026; da 20,33 euro per chilogrammo convenzionale a 23,33 euro per chilogrammo convenzionale, nel 2027 e da 25,33 a 29 euro per chilogrammo convenzionale nel 2028**.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata inserita al comma 119 in sede referente la **lettera b)** che modifica l'**articolo 39-decies, comma 3**, del Testo unico accise, relativo al **pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati**. A seguito della modifica, i **termini** per il **pagamento** della detta **accisa** sono i seguenti:

- di norma, entro il **16 del mese successivo**, per i tabacchi immessi in consumo nel **mese precedente**;
- entro il **20 agosto**, per le immissioni avvenute nel **mese di luglio**;
- entro il **27 dicembre** per le immissioni realizzate **fra il 1° e il 15 dicembre**.

In quest'ultimo caso **non** è previsto il **versamento unitario** delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme dovute allo Stato.

Nella **formulazione vigente** dell'articolo 39-decies, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo **nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese** e, per i prodotti immessi in consumo **nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo**.

La **lettera c)** riduce l'importo dell'**accisa** relativa ai **tabacchi da inalazione senza combustione** (c.d. prodotti *heat not burn*), che si calcola applicando un coefficiente all'importo dell'**accisa** che grava **su un quantitativo equivalente di sigarette**. Tale quantitativo si basa sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all'equivalenza di consumo convenzionale.

Con la disposizione in esame, il **coefficiente** è rideterminato nelle seguenti misure:

- 40,50 per cento per l'anno 2026;
- 41 per cento per l'anno 2027;
- 42 per cento a decorrere dall'anno 2028.

Nella versione vigente dell'[articolo](#) 39-terdecies del Testo unico sulle accise, a partire dal 1° gennaio 2026 l'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione aumenterebbe al 42 per cento dell'accisa assunta a parametro.

La disposizione del presente disegno di legge di bilancio, dunque, **riduce l'imposizione per gli anni 2026 e 2027**.

La **lettera d)** modifica l'aliquota dell'**imposta di consumo** sui **prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide** (c.d. **sigarette elettroniche** o **e-cig**), che si calcola applicando un coefficiente all'importo dell'**accisa** che grava **su un quantitativo equivalente di sigarette**.

Tale quantitativo si basa sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all'equivalenza di consumo convenzionale. L'articolo 28, modificando l'[articolo](#) 62-*quater* del richiamato TUA, intende **aumentare** l'imposta di consumo sia sui prodotti contenenti nicotina, sia su quelli senza nicotina. Si ricorda che l'imposta si applica **anche** ai **liquidi** e agli **aromi**, ai sensi del comma 7 del citato articolo.

L'aliquota attualmente prevista, a partire dal 1° gennaio 2026, è **del diciassette per cento per i prodotti contenenti nicotina e del dodici per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi**.

Il coefficiente per i **prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina** è stabilito pari al:

- 18 per cento per l'anno 2026;
- 20 per cento per l'anno 2027;
- 22 per cento, a decorrere dall'anno 2028.

Invece, per i **prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide senza nicotina** è previsto nella seguente misura:

- 13 per cento per l'anno 2026;
- 15 per cento per l'anno 2027;
- 17 per cento per l'anno 2028.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stata aggiunta la **lettera e)** volta a modificare i **termini di pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo**. A seguito della modifica dell'**articolo 62-*quater***, i **termini** per il **pagamento** dell'imposta di consumo sono i seguenti:

- di norma, entro il **16 del mese successivo**, per i tabacchi immessi in consumo nel **mese precedente**;
- entro il **20 agosto**, per le immissioni avvenute nel **mese di luglio**;
- entro il **27 dicembre** per le immissioni realizzate **fra il 1° e il 15 dicembre**.

In quest'ultimo caso **non** è previsto il **versamento unitario** delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme dovute allo Stato.

La **lettera f)**, aggiunta anch'essa in **sede referente**, opera un **coordinamento** fra la novella legislativa di cui alla precedente lettera *c-bis*) e il comma 4 dell'articolo 62-*quater* che attribuisce il potere al **direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** di emanare una **determinazione** contenente anche le **modalità di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo**. Tale determinazione deve **rispettare i termini di versamento** fissati a livello legislativo con la presente legge di bilancio.

La **determinazione**, di cui *supra*, del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce il **contenuto** e le **modalità di presentazione** dell'**istanza** per la **commercializzazione** dei **prodotti succedanei del fumo**, nonché le **modalità di tenuta dei registri e documenti contabili**, di **liquidazione e versamento dell'imposta di consumo**, anche in caso di vendita a distanza, di **comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico**, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

La **lettera g)** modifica il regime, contenuto nell'[articolo](#) 62-*quater*.1, dei **prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza** da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo. Si tratta delle cosiddette ***nicotine pouches***.

Innanzitutto, si prevede, quanto alla loro circolazione, che le **spedizioni** fra **depositi autorizzati** vanno **comunicate trimestralmente** all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, includendovi i dettagli delle quantità e della tipologia di prodotti spediti. Sono rimesse a una **determinazione del direttore** dell'Agenzia le norme sul **contenuto** e sulla **modalità della trasmissione dei dati**.

In secondo luogo, la disposizione **vieta la vendita a distanza**, anche transfrontaliera, delle ***nicotine pouches***. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone dei **poteri inibitori** avverso le offerte *online* previsti dall'[articolo](#) 102 del decreto-legge n. 104 del 2020. Ferma restando la disciplina penale, si prevedono **sanzioni amministrative pecuniarie** per i fabbricanti e importatori che vendono a distanza, comprese fra 30.000 euro e 150.000 euro, nonché per coloro che distribuiscono o rivendono in spregio del divieto. Nell'ultima ipotesi la sanzione è compresa fra 500 e 5.000 euro.

Alla **lettera h)**, il legislatore modifica le **aliquote delle accise sui tabacchi lavorati** nella seguente maniera:

- per i **sigaretti**, l'aliquota **sale** dal 24 per cento al 27 per cento per l'anno 2026, al 27,5 per cento per l'anno 2027 e al 28 per cento a decorrere dall'anno 2028;
- per le **sigarette**, attualmente al 49,50 per cento, l'aliquota **scende** al 49,23 per cento per l'anno 2026, al 48,50 per cento per l'anno 2027 e al 48 per cento a decorrere dall'anno 2028;
- per il **tabacco trinciato**, l'aliquota **aumenta** dal 60 per cento al 60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028.

Dal **comma 120 al comma 123** si dettano altre disposizioni sulle ***nicotine pouches***.

È previsto che il loro **imballaggio esterno** e le **confezioni unitarie** presentino le **informazioni sugli ingredienti**, il **quantitativo di nicotina** nei singoli involucri, le **avvertenze d'uso** e l'**avvertenza sanitaria**, la quale deve rispettare le [regole](#) sul posizionamento e sulle dimensioni del testo.

La vendita di tali prodotti è condizionata all'utilizzo di **sistemi di chiusura a prova di bambino e manomissione** con certificazione ISO 8317 e al **contenuto di nicotina** per singolo involucro **inferiore** al limite massimo di 16,6 mg.

La **vendita** dei beni in questione è **vietata ai minori**, con applicazione del relativo apparato sanzionatorio.

I **prodotti non conformi** alle suddette prescrizioni, che giacciono presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore del presente articolo, possono essere legalmente **smaltiti**.

Il **comma 124**, anch'esso aggiunto **in sede referente al Senato**, stabilisce che le disposizioni sui **termini di pagamento delle accise** sui tabacchi lavorati e **dell'imposta di consumo** sui prodotti succedanei del fumo (comma 119, lettere *b*), *e*), *f*)) si applicano per i **prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026**.

Articolo 1, comma 125 **(Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax)**

Il comma 125 differisce l'entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax* al 1° gennaio 2027.

L'articolo 1, comma 125, interviene sulla decorrenza dell'efficacia di due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020:

- l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), comunemente detta *plastic tax*;
- l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, comunemente detta *sugar tax*.

In particolare, al **comma 125, lettera a)**, l'intervento consiste nel **differimento dell'entrata in vigore di sei mesi della *plastic tax***, spostandone la decorrenza dal **1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027**.

La decorrenza dell'imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, comma 652, della legge di bilancio 2020 era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale dell'ADM e dell'Agenzia delle entrate sulle modalità di attuazione della misura previsto dall'articolo 1, comma 651, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo. Con la **legge di bilancio 2024** (legge n. 213 del 2023) è stato portato al 1° luglio 2024 e, da ultimo, l'[articolo 9-bis](#), comma 7, del **decreto-legge n. 39 del 2024** ha posticipato il termine di decorrenza dell'efficacia dell'imposta al **1° luglio 2026**.

• *La disciplina della plastic tax*

I commi 634-658 della [legge di bilancio 2020](#) (legge n. 160 del 2019) hanno istituito e disciplinato l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

Invece, al **comma 125, lettera b)**, si stabilisce il **differimento dell'entrata in vigore di un anno della *sugar tax***, portando il termine dal **1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027**.

Si ricorda che il decreto Rilancio del 2020 aveva disposto un primo rinvio dell'entrata in vigore della *sugar tax* al 1° gennaio 2021. La legge di bilancio 2021 aveva poi posticipato l'entrata in vigore dell'imposta al 1° gennaio 2022. Tale data è stata ulteriormente posticipata al 1° gennaio 2023 dalla legge di bilancio 2022. La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 64, legge n. 197 del 2022) ha posticipato il termine di decorrenza della citata imposta dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024. Tale termine è stato successivamente posticipato al 1° luglio 2024 dalla **legge di bilancio 2024** (articolo 1, comma 44, legge n. 213 del 2023). Infine, la norma è stata oggetto di ulteriori differimenti: al 1° luglio 2025, con l'articolo 9-*bis*, comma 7, del **decreto-legge n. 39 del 2024**, e al 1° gennaio 2026 con l'articolo 8 del **decreto-legge n. 95 del 2025**.

• *La disciplina della sugar tax*

L'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, nota come *sugar tax*, è stata **istituita** e disciplinata dalla **legge di bilancio 2020** (articolo 1, commi 661-676, legge n. 160 del 2019). Si tratta di un'imposta che colpisce il **consumo di bevande analcoliche edulcorate** nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e 0,25 euro per kg nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

La disciplina di riferimento ha formato oggetto di **successivi interventi normativi**. In particolare, l'articolo 1, comma 1086, della **legge di bilancio 2021** (legge n. 178 del 2020) è intervenuto per: (i) modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria, (ii) ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e (iii) modificare la disciplina delle sanzioni amministrative. Pertanto, i soggetti passivi dell'imposta sono i seguenti:

(a) il **produttore nazionale** ovvero, se diverso, il **soggetto che provvede al condizionamento** (aggiunta di sostanze dolcificanti). L'imposta è dovuta al momento della cessione delle bevande;

(b) l'**acquirente di bibite edulcorate provenienti da altro Stato UE**. L'imposta è dovuta all'atto del ricevimento;

(c) l'**importatore di bevande dolcificate importate da Paesi extra-UE**. L'imposta è dovuta all'atto dell'importazione.

L'imposta non è dovuta dal produttore italiano che cede i prodotti per il consumo in altri Paesi UE o che li esporta. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli rilascerà a tali soggetti, previa registrazione, un codice identificativo. Si prevede, inoltre, che l'imposta sia accertata e versata sulla base di una **dichiarazione mensile** da trasmettere entro il mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (o acquisti).

Articolo 1, comma 156 ***(Lavoro occasionale in agricoltura)***

Il **comma 156** – introdotto al Senato – **pone a regime dal 2026** la disciplina transitoria relativa al **lavoro occasionale in agricoltura**, attualmente prevista sino al 2025.

Preliminarmente, si ricorda che la legge di bilancio 2023 (art. 1, c. 342-354, L. 197/2022) ha previsto che il ricorso al contratto di prestazione occasionale sia, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, dettando però una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 che ammette il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura. Tale disciplina è stata prorogata sino al 2025 dalla legge n. 182 del 2025 (art. 23).

Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento, valutati in 900.000 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

• ***Lavoro occasionale in agricoltura***

Come anticipato, la legge di bilancio 2023 reca una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024, prorogata poi per il 2025, per il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura (art. 1, co. 344-354, L. 197/2022).

In base a tale disciplina transitoria, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. Il predetto limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro, mentre la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di dodici mesi. A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 19/2024, si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni.

Le prestazioni occasionali in agricoltura possono essere rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro

subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto quali:

- persone disoccupate, nonché percettori di NASpI, DIS-COLL, dell'Assegno di inclusione o di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

In caso di utilizzo di soggetti diversi è prevista l'applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che questa non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 19/2024, tale sanzione amministrativa pecuniaria non viene più applicata qualora la violazione derivi dall'inadempimento dell'obbligo di comunicazione relativo all'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, con la conseguenza che per tale omessa comunicazione si applicherà, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta maxi sanzione per lavoro nero (cfr. art. 3 D.L. 12/2002 come modificato da art. 1, c. 445, lett. d), n. 1, L. 145/2018 e da art. 29, c. 3, D.L. 19/2024), oppure, in mancanza di tali presupposti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Per quanto concerne il compenso, questo (esente da qualsiasi imposizione fiscale) è percepito dal prestatore di lavoro agricolo occasionale sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro. Il compenso, peraltro, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Si prevede altresì che l'iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro possa avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

Si ricorda infine che l'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricolo che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 1, comma 157 ***(Contratti di rete in agricoltura)***

Il comma 157 – introdotto al Senato - apporta una modifica normativa alla disciplina vigente in materia di **contratti di rete in agricoltura** prevedendo che i contraenti **possono cedere la propria quota alle altre parti del contratto**.

Nel dettaglio, la disposizione in commento interviene sull'articolo 1-*bis*, comma 3, del [decreto-legge n. 91 del 2014](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014, inserendo un ulteriore periodo allo stesso comma 3 nel quale è specificato che, nell'ambito di un contratto di rete tra imprese agricole i **contraenti possono cedere la propria quota di produzione alle altre parti del contratto**.

Il comma 3 dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2014 stabilisce che le imprese agricole purché rientranti nella definizione di piccole e medie imprese agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, possono costituire una rete finalizzata alla produzione agricola comune fondata sulla condivisione di risorse e fattori produttivi. Attraverso la stipula di un contratto di rete, disciplinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del D.L. n. 5 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, può essere quindi ripartita fra i contraenti secondo il cd. programma comune di rete, attraverso l'attribuzione a ciascuno dei contraenti della quota di prodotto stabilita nello stesso contratto di rete.

Il contratto di rete costituisce una delle soluzioni individuate dal legislatore per affrontare le sfide sempre più complesse legate alla crescente concorrenza globale, alla necessità di innovazione tecnologica e ai vincoli imposti dalle normative ambientali e di sostenibilità. Nel settore primario caratterizzato dalla presenza di imprese di piccola e media dimensione è emersa la necessità di utilizzare nuovi modelli organizzativi che consentono agli operatori la possibilità di collaborare, condividere risorse e competenze nonché di accedere con maggiore facilità ai mercati e ai finanziamenti pubblici.

Lo strumento giuridico del contratto di rete è stato quindi concepito per favorire nuove forme di cooperazione strutturata tra imprese, senza comprometterne l'autonomia giuridica e patrimoniale. Esso è stato disciplinato nel settore agricolo nel sopra citato D.L. n. 91 del 2014, che ha adattato l'istituto del contratto di rete – già disciplinato dal D.L. n. 5 del 2009 - alle peculiarità del comparto primario, permettendo alle imprese agricole di unire forze e competenze al fine di affrontare le sfide del mercato con maggiore solidità.

Il contratto di rete agricolo offre ai contraenti maggiore flessibilità operativa rispetto ai modelli di cooperazione tradizionali come le cooperative e i consorzi. Come sopra enunciato l'istituto giuridico del contratto di rete è stato introdotto nel

nostro ordinamento dal **decreto-legge n. 5 del 2009**. In particolare, il **comma 4-ter, dell'art. 3** del suddetto decreto legge definisce contratto di rete quel peculiare contratto in forza del quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. La stessa disposizione precisa che il contratto può prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete agricolo deve quindi contenere alcuni elementi essenziali per garantirne la validità ed efficacia, come stabilito dall'art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009. Un primo elemento fondamentale è **il programma comune di rete**, che definisce gli obiettivi strategici della collaborazione e le attività che i retisti si impegnano a svolgere congiuntamente. Questo programma deve essere dettagliato e finalizzato a favorire la crescita della capacità innovativa e competitiva delle imprese agricole aderenti. Un ulteriore elemento distintivo del contratto di rete agricolo riguarda il conferimento dei fattori produttivi e la **ripartizione della produzione** tra i retisti a titolo originario. La normativa vigente consente ai partecipanti di ottenere la propria quota di produzione senza che ciò configuri un trasferimento di beni tra le imprese, preservando così l'autonomia gestionale delle singole imprese. In alcuni casi, il contratto può prevedere anche l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo di gestione. Pur non essendo obbligatori, questi strumenti possono risultare particolarmente utili per la gestione delle attività condivise. Qualora venga costituito un fondo patrimoniale, esso deve disporre di un'autonomia contabile e può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di rete.

Inoltre, affinché il contratto di rete agricolo possa produrre effetti giuridici, è necessario che lo stesso sia stipulato nella forma scritta *ab substantiam*, atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto sottoscritto digitalmente, e successivamente registrato nel Registro delle Imprese. La registrazione costituisce un passaggio essenziale, in quanto consente ai terzi di avere conoscenza dell'esistenza della rete e delle sue finalità.

Articolo 1, comma 282

(Adeguamento del trattamento accessorio del personale AGEA in sostituzione di dipendenti provenienti da SIN S.p.A)

Il comma 282, dell'articolo 1, inserito durante l'esame parlamentare, prevede l'adeguamento dei fondi destinati al **trattamento accessorio** per il personale dell'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**, assunto in sostituzione delle cessazioni di dipendenti provenienti da **Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN)**. Tale modifica ha l'obiettivo di garantire il medesimo valore pro-capite riferito all'anno 2024, nel limite delle risorse trasferite da SIN S.p.A. ad AGEA.

Con la disposizione in commento, i fondi destinati al **trattamento accessorio** per il personale dell'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)** vengono riparametrati in modo da garantire il mantenimento del valore medio pro-capite alla cifra erogata nel 2024. Tale misura è valevole per il personale assunto in sostituzione delle risorse umane **collocate in quiescenza** o **in uscita** provenienti da SIN S.p.A., operando nel limite delle risorse provenienti da quest'ultima e confluite nel Fondo di dotazione dell'AGEA, di cui all'[articolo 13 del D. Lgs. n. 74/2018](#), in virtù della sua incorporazione.

Si ricorda che SIN S.p.A. è stata incorporata nell'AGEA in virtù dell'[articolo 9-quater del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63](#), convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101, con l'obiettivo di razionalizzare il controllo e l'intervento nel settore agricolo. Il medesimo articolo, al comma 8, ha determinato il passaggio del personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A. alle dipendenze dell'Agenzia.

• Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

L' Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, è attualmente disciplinata dal D.lgs. n.74/2018 che ha provveduto alla sua riorganizzazione.

In estrema sintesi, l'Agenzia è ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; ha una autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti. L'Agenzia svolge le funzioni di Organismo Pagatore (OP) e organismo di Coordinamento (OC) nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) [articolo 1, commi 1-3].

Come (OP) l'Agenzia provvede all'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e

finanziati dai Fondi agricoli comunitari nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) [articolo 2, comma 1].

Come (OC) l'Agenzia agisce come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai Fondi FEAGA ed FEASR.

Inoltre, è responsabile delle funzioni di rendicontazione all'UE dei pagamenti effettuati dagli Organismi Pagatori (OP) riconosciuti e promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi (articolo 3, commi 1-2).

Nel corso del 2024 ha incorporato SIN S.p.A., acquisendone le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali.

• *Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN)*

La società SIN S.p.A. è stata istituita il 29 novembre 2005, come società in house del Ministero dell'agricoltura e AGEA con il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), quale sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca (articolo 14, comma 10-bis, D.Lgs. n.99/2004).

La società svolgeva le seguenti attività:

- coordinamento nella progettazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca;
- progettazione e sviluppo anche sperimentale di sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e della pesca per il periodo 2021-2027 e per i successivi periodi;
- ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati all'agricoltura e alla pesca, anche mediante l'implementazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la block chain;
- supporto tecnico e amministrativo, al Ministero e ad AGEA, nel governo e sviluppo del SIAN, anche in coordinamento con i CAA;
- conclusione di accordi, sentito il Ministero, con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e i CAA, al fine di realizzare una cooperazione finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi nell'ambito dell'agricoltura e della pesca (articolo 15-bis, D.Lgs. n.74/2018).

A partire dal 2025, le sue funzioni sono esercitate direttamente da AGEA, che ha assorbito le competenze tecniche e operative per la gestione del SIAN.

Articolo 1, comma 348

(Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali)

Il comma 348 prevede un incremento di **10 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2026, della **quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali** nell'ambito del **Fondo sanitario nazionale**, al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica.

Il comma 348 prevede un incremento di **10 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2026, della **quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali** nell'ambito del Fondo sanitario nazionale (cfr. art. 63), al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica.

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S) rappresentano lo strumento operativo di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare la **sorveglianza epidemiologica**, la ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell'ambito del **controllo ufficiale degli alimenti**. Più nel dettaglio, la capillare distribuzione degli IZS costituisce un insieme di laboratori pubblici al servizio dello Stato e delle Regioni che assicurano, insieme alle altre strutture del SSN, la salvaguardia della salute pubblica tramite lo sviluppo di nuove strategie diagnostiche, il continuo perfezionamento e l'implementazione di quelle già consolidate e la standardizzazione e la validazione dei protocolli operativi sia nel campo della sicurezza alimentare che della salute animale, soddisfacendo la richiesta per l'erogazione di prestazioni sanitarie di elevati livelli di qualità che garantiscano livelli uniformi di intervento su tutto il territorio nazionale. Gestiscono inoltre, sia a livello di ricerca che di piani di sorveglianza, l'analisi del rischio nei settori di competenza della Sanità Pubblica Veterinaria, contribuendo in modo sostanziale alla raccolta e divulgazione delle conoscenze scientifiche che sono alla base della comunicazione del rischio al cittadino. Gli IZS presentano 10 sedi centrali e 90 sezioni diagnostiche periferiche (qui [l'approfondimento dal sito del Ministero della salute](#)).

Quanto ai fondi ad essi destinati si veda l'ultimo riparto disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, di cui alla [Delibera Cipess 19.12.2024](#).

Articolo 1, comma 419

(Modifica all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29)

Il **comma 419** amplia le competenze del **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (**PSA**) attribuendo allo stesso Commissario il compito di definire i **criteri di ripartizione delle somme destinate alle Regioni** per gli interventi di contenimento del numero dei cinghiali.

Nel dettaglio la disposizione in commento, **novella l'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022** recante "*Misure urgenti per arrestare la diffusione delle peste suina africana*", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 del 2022, **inserendo** dopo il comma 2-sexies, **il nuovo comma 2-septies** nel quale è specificato che il Commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della diffusione della PSA, con proprio provvedimento, stabilisce i **criteri di ripartizione** delle somme destinate alle Regioni per la realizzazione degli interventi di riduzione della popolazione dei cinghiali, nonché le misure di prevenzione e controllo della malattia e le azioni di monitoraggio sanitario, assicurando che la distribuzione avvenga in modo coerente con le finalità previste dalla legislazione vigente.

L'**articolo 2 del decreto legge n. 9 del 2022** sopra citato attribuisce al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA **compiti di coordinamento e monitoraggio** delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*) (comma 1). Il Commissario straordinario provvede con ordinanza (comma 1- bis). Tra i compiti attribuiti al Commissario dal comma 2 si menzionano:

- 1) il coordinamento dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità dell'eradicamento della peste suina africana e per il contenimento della specie cinghiale;
- 2) la definizione, sentite le regioni interessate, del piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
- 3) l'individuazione all'interno del piano straordinario delle aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
- 4) il monitoraggio le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;

5) la verifica della regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

E' poi previsto che in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali il Commissario attivi la procedura di cui all'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo.

Si ricorda che sulla base del sopra richiamato articolo 2 è stato nominato un [Commissario straordinario](#) - attualmente l'incarico è ricoperto dal dott. Giovanni Filippini (DPCM 8 agosto 2024, DPCM 12 maggio 2025 proroga incarico al 28 marzo 2026), in precedenza era il dott. Vincenzo Caputo (DPCM [24 febbraio 2023](#)) - che può indire procedure di gara - ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. L'autorizzazione di spesa per la predetta misura ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2022 ([articolo 2, comma 2-bis, D.L. n. 9/2022](#)).

Con riferimento all'articolo 2 prima citato, il Parlamento ha approvato:

- il **potenziamento dei poteri** e delle attività svolte dal **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della **peste suina africana (PSA)**, nonché la **nomina** e l'attribuzione di specifici compiti a **tre subcommissari** [art. 29, comma 1, lettera b-bis), D.L. n. 75/2023];
- un'estensione **temporanea** dell'operatività del Commissario straordinario fino a 36 mesi (articolo 4, comma 8-*novies*, D.L. n. 215/2023);
- l'introduzione del compito per le **società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade** di attuare nelle zone infette gli interventi necessari per il **rafforzamento delle barriere stradali e autostradali** mediante la chiusura dei varchi, autorizzando la spesa di **13 milioni di euro per l'anno 2025** [art. 16-*bis*, comma 4, lettere a) e b), D.L. n. 113/2024];
- un **contributo**, nel limite massimo di **150 euro per unità** che il Commissario straordinario (PSA) può riconoscere in favore dei **soggetti che conferiscono carcasse di animali infetti nelle aree di stoccaggio o nei macelli**. E' stata quindi autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (art. 16-*bis*, comma 4, lettera c) e comma 5, D.L. n. 113/2024).

La disposizione in commento si inserisce nel più vasto ambito delle disposizioni normative intervenute negli ultimi anni a tutela del settore zootecnico italiano gravemente colpito da diverse malattie, tra le quali la peste suina africana (PSA), che ha determinato effetti molto pesanti sul patrimonio suinicolo italiano e sulle relative filiere.

Si ricorda, in proposito, che a partire dal 7 gennaio 2022 in Italia è stata accertata la presenza della (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, quindi al fine della salvaguardia del patrimonio genetico animale, il Parlamento ha approvato alcune misure urgenti finalizzate all'eradicazione della malattia nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento, tra cui, l'istituzione del **Fondo nazionale per la suinicoltura** - di cui all'**art. 11-bis**, comma 1, [D.L. n. 27/2019](#) - e successivamente il [D.L. n. 9/2022](#).

Con riferimento al predetto Fondo si segnala il [decreto 24 luglio 2023](#) con cui, per l'anno finanziario 2023 è assegnata la somma di euro 3,5 milioni di euro a favore del Commissario straordinario, per provvedere alle attività previste [art. 2, comma 2, lettere a) - g) , [D.L. 9/2022](#)] a valere sulle risorse iscritte, come residui di stanziamento di provenienza dall'esercizio finanziario 2022, sul capitolo 7827 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Sono, inoltre, state assegnate risorse per 400 mila euro del **Fondo nazionale per la suinicoltura** per l'anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA ([art. 29, D.L. n. 75/2023](#)), in attuazione della disposizione è stato emanato il [DM 10 gennaio 2024](#).

Per ulteriori approfondimenti sulle misure di natura economica e di sostegno alle imprese operanti nel settore suinicolo nonché per le altre disposizioni normative italiane si veda il relati [tema](#) web a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

Articolo 1, commi 438-447
(Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)

I **commi 438-447**, modificati nel corso dell'esame in Senato, **estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica)** con riferimento ad investimenti realizzati dal **1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028**. Il **limite di spesa** per il riconoscimento di tale credito d'imposta è fissato nel limite di **2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028** (comma 438). Il comma 439 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le **spese ammissibili**. Con ulteriore **comunicazione integrativa** all'Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l'**avvenuta realizzazione degli investimenti** precedentemente comunicati. Il comma 440 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 441 reca disposizioni che mirano ad assicurare il **rispetto del limite di spesa**. Il comma 442 specifica ulteriori contenuti del suddetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comma 443 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.

Il comma 444 **estende** per gli anni **2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)** nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno. Il comma 445 disciplina i relativi **obblighi di comunicazione** all'Agenzia delle entrate dell'ammontare delle spese ammissibili che gli operatori economici prevedono di affrontare. Con ulteriore comunicazione integrativa all'Agenzia delle entrate i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l'avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 446 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 447 reca disposizioni che mirano ad assicurare il **rispetto del limite di spesa**.

L'articolo 1, comma 438, **estende il credito d'imposta per investimenti realizzati nella ZES unica dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 nel limite di spesa di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028**.

A tal fine il comma in esame modifica i commi 1, 4 e 6 dell'[articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023](#) (convertito dalla legge n. 162 del 2023) che

ha introdotto la disciplina del credito d'imposta ZES unica per l'anno 2024. La legge di bilancio 2025 (commi 485-491 dell'art.1 della legge n. 207 del 2024) ha esteso al 2025 il credito d'imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica nel limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2025.

Il credito d'imposta ZES unica

L'articolo 16 del [decreto-legge n. 124 del 2023](#) ha introdotto, per l'anno **2024**, il **credito di imposta per investimenti nella ZES unica**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei **beni strumentali** indicati nel comma 2 del medesimo articolo, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise**. Il comma 3 dell'articolo 16 individua i **settori esclusi** dall'agevolazione, il comma 4 indica i **criteri di determinazione della misura del contributo**, il quale è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. Il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 stabilisce che il credito di imposta per investimenti nella ZES unica è riconosciuto nel **limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024**. Gli importi sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma rinvia quindi a un **decreto** del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle **modalità di accesso al beneficio**, nonché i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli**, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo (si veda il [decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024](#)).

Il D.M. 17 maggio 2024 ha determinato gli importi del credito di imposta:

- nella misura del **40% dei costi sostenuti** in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**;
- nella misura del **30%** dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Basilicata, Molise e Sardegna**;
- nella misura massima, **rispettivamente del 50% e del 40%**, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli **investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna**;
- nella misura del **15%** dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle **zone assistite della regione Abruzzo** indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

La disciplina del credito d'imposta ZES unica è stata modificata dall'articolo 1 del [decreto-legge n. 113 del 2024](#) (convertito dalla legge n. 143 del 2024) che ha previsto **l'ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro**, per l'anno **2024**, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati. Inoltre, sono state integrate le modalità per l'erogazione del contributo. In particolare, tale articolo dispone che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la **comunicazione** di cui all'articolo 5, comma 1, del [decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024](#), inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una **comunicazione integrativa** attestante **l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti** indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

L'articolo 8 del [decreto-legge n. 155 del 2024](#) ha novellato l'articolo 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, prevedendo che mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo del comma 1, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 maggio 2024 (v. sopra), ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.

Come anticipato, l'art. 1, commi 485-491, della **legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025)** ha **esteso al 2025 il credito d'imposta** per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica nel **limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro** per l'anno 2025.

Sono quindi individuati specifici **obblighi di comunicazione** in capo agli operatori economici:

- comunicazione all'Agenzia delle entrate – tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 - avente ad oggetto **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;**
- a pena di decadenza, trasmissione di una **comunicazione integrativa** - tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 - **attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.**

Con [Provvedimento del 31 gennaio 2025](#) il direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare per le finalità di cui sopra.

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Nella [delibera n. 23/2025](#) il Collegio del controllo concomitante della Corte dei Conti ha evidenziato che al 9 aprile 2025, a fronte di una richiesta complessiva di

crediti di imposta per oltre 2,5 miliardi di euro, per investimenti dislocati per oltre un terzo nella regione Campania (35,74%), seguita da Sicilia (21,38%) e Puglia (18,05%), sono già stati resi disponibili circa 2 miliardi.

Per ulteriori informazioni sul Credito di imposta ZES si rinvia alla [pagina](#) della Struttura di missione ZES della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il [Piano strategico della ZES unica](#), di durata triennale, sottoposto al parere della Cabina di regia ZES il 26 luglio 2024, è stato poi approvato con D.P.C.M. 31 ottobre 2024. Il Piano definisce la politica di sviluppo della ZES Unica, finalizzata a rafforzare il tessuto produttivo del Mezzogiorno, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica. Nel documento sono state identificate nel complesso nove filiere da rafforzare (Agroalimentare e Agroindustria, Turismo, Elettronica&ICT, Automotive, Made in Italy di qualità, Chimica e farmaceutica, Navale e cantieristica, Aerospazio e Ferroviario) e tre tecnologie da promuovere (le tecnologie digitali, quelle biotecnologie e le tecnologie sostenibili – cd. "Cleantech").

Si segnala, infine, che la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha approvato in sede deliberante il disegno di legge recante Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria ([A.S. 1639](#)) con il quale si prevede **l'estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica** all'intero territorio delle regioni Marche ed Umbria, al fine di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti in tali territori che rientrano nelle regioni in transizione. Il provvedimento è stato trasmesso il 16 ottobre 2025 alla Camera (A.C. 2668)

La **lettera a)** del **comma 438** integra innanzi tutto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, inserendo il riferimento agli **anni 2026, 2027 e 2028** per la fruizione del credito d'imposta ZES unica. Inoltre, **a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente**, è stato **esteso** il beneficio fiscale alle **zone assistite delle regioni Umbria e Marche**.

La **lettera b)** integra l'articolo 16, comma 4. Come accennato (v. *box*), tale comma stabilisce che il credito d'imposta ZES unica è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Con la **novella in esame** si inserisce il riferimento ai beni acquistati o investimenti immobiliari realizzati **dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028** per la fruizione del credito d'imposta.

La **lettera c)** modificando il comma 6 dell'articolo 16 introduce il **limite di spesa** di **2.300 milioni** di euro per l'anno **2026**, **1.000 milioni** di euro per l'anno **2027** e di **750 milioni** di euro per l'anno **2028**.

Il **comma 439** stabilisce che gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli anni 2026, 2027 e 2028:

- comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute** dal 1° gennaio 2026 e **quelle che prevedono di sostenere** fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028;
- trasmettono all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione – dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 - una **comunicazione integrativa** attestante l'**avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata**. La **comunicazione integrativa** deve altresì indicare: l'**ammontare del credito di imposta maturato** in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative **fatture elettroniche** e dagli estremi della **certificazione** circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al già menzionato decreto 17 maggio 2024; l'ammontare di **investimenti effettivamente realizzati**, non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

Il **comma 440** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei **modelli** da utilizzare per le suddette comunicazioni e la definizione delle relative modalità di **trasmissione telematica**. Tale provvedimento deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

Il **comma 441** reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028. Si prevede che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, debba essere pari all'**importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale** notificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Tale ulteriore provvedimento del direttore dell'Agenzie delle entrate deve essere emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

Il **comma 442** stabilisce che il suddetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate renda noto, altresì:

- il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti;
- la tipologia di investimenti realizzati entro le date del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 15 novembre 2028;
- l'ammontare complessivo del credito d'imposta complessivamente richiesto.

Tali dati devono essere dettagliati per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno e distinguendo ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla [Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027](#).

Il **comma 443** dispone l'applicabilità del più volte richiamato D.M. 17 maggio 2024 per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme in esame.

Il **comma 444** dispone l'estensione del **credito di imposta per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate ZLS**, disciplinato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, anche per le annualità **2026, 2027 e 2028**, nel **limite di spesa di 100 milioni** per ciascuna annualità, in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Credito d'imposta per gli investimenti nelle ZLS

L'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Con le [decisioni del 2 dicembre 2021 e del 18 marzo 2022](#), la Commissione europea ha approvato la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta si riferisce a investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Il comma 2 specifica che tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di **80 milioni** di euro per il **2024**. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli. Si veda al riguardo il [D.M. 30 agosto 2024](#). La determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nelle ZLS è stata adottata con [provvedimento](#) dell'Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2025.

Si ricorda altresì, che la disciplina relativa alla costituzione delle Zone logistiche Semplificate (ZLS) è contenuta nell'art. 1, commi 61-65, della legge di bilancio

2018 (legge n. 205/2017) e dal D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40, recante il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS). Tale quadro di riferimento prevede che possano essere istituite delle aree geografiche (c.d. ZLS) in cui le imprese che operano o vi entrano sono soggette a procedure burocratiche e autorizzative semplificate.

Il **comma 445** prevede che gli operatori economici debbano **comunicare** all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute** dal 1° gennaio 2026 e **quelle che prevedono di sostenere** fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione devono inviare all'Agenzia delle entrate dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 una **comunicazione integrativa** attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo

Il **comma 446** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei **modelli** da utilizzare per le suddette comunicazioni. Tale provvedimento deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio con la definizione delle relative modalità di **trasmissione telematica**.

Il **comma 447** reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028. Si prevede che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, debba essere pari all'**importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale** notificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Tale ulteriore provvedimento del direttore dell'Agenzie delle entrate deve essere emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

Articolo 1, commi 448-452
(Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica)

I commi da 448 a 452, aggiunti nel corso dell'esame in Senato, introducono un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un'integrazione pari al 14,6189% dell'importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l'impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate ed è utilizzabile solo in compensazione nell'anno 2026. Inoltre, la somma tra credito "principale" e integrativo non può superare l'importo originariamente richiesto e sono previste regole sulla rideterminazione e decadenza proporzionale in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere.

L'articolo 1, commi 448-452, aggiunti nel corso dell'esame in sede referente al Senato, riguardano un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti realizzati nel corso del 2025 nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).

Al comma 448 si introduce un contributo aggiuntivo, in forma di credito d'imposta per l'anno 2026, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare già richiesto con la dichiarazione integrativa (prevista dal comma 486 dell'articolo 1 della [legge di bilancio](#) 2025) all'Agenzia delle entrate, validamente inviata dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, per l'ottenimento del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, sempreché non abbiano ricevuto il credito d'imposta Transizione 5.0, di cui all'[articolo](#) 18 del decreto-legge n. 19 del 2024, per almeno uno degli investimenti richiamati nella comunicazione.

La comunicazione integrativa, di cui sopra, riguarda l'attestazione dell'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, da presentare tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025. Per maggiori informazioni sulla ZES unica, si rimanda al [tema](#) web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

La fruizione del credito d'imposta, introdotto dalla precedente legge di bilancio per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica

speciale per il Mezzogiorno realizzati **fino al 15 novembre 2025**, è stata riconosciuta nella **percentuale del 60,3811 per cento dell'importo richiesto**, come individuato nel [provvedimento direttoriale](#) del 12 dicembre 2025. Pertanto, le **imprese** che otterranno il credito d'imposta integrativo riconosciuto dalla presente disposizione arriveranno a un **ammontare totale** pari al **75 per cento** delle spese sostenute.

Nell'introdotta **comma 449** è prevista la **procedura** per l'ottenimento del credito d'imposta: le imprese sono tenute a **presentare**, in modalità telematica, una **comunicazione** all'Agenzia delle entrate nel periodo 15 aprile-15 maggio 2026 con cui dichiarano, nelle forme dell'autocertificazione, che **non** hanno **ottenuto il contributo Transizione 5.0**. Le **modalità di trasmissione** e gli **elementi informativi** da accludere alla domanda sono individuate da un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, da emanare entro il 16 febbraio 2026. Inoltre, il legislatore chiarisce che la **somma** del credito d'imposta integrativo, previsto dal comma 448, e di quello precedentemente previsto dalla legge di bilancio 2025 **non può superare** l'importo originariamente richiesto con la **comunicazione integrativa** inviata nel 2025.

Al **comma 450** è stabilita la **rideterminazione proporzionale** del contributo aggiuntivo, **se** ricorrono le ipotesi di **rideterminazione del contributo principale** previste dalla [legge](#) n. 207 del 2024. La parte di credito d'imposta indebitamente utilizzata è **restituito** mediante il **versamento a saldo dell'imposta sui redditi** dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano tali ipotesi.

I casi di **rideterminazione** sono indicati all'[articolo](#) 16, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023.

Analogo meccanismo di decadenza proporzionale dal contributo di cui al comma 448, se è accertata **l'insussistenza dei requisiti** per l'ottenimento del contributo principale oppure se la **comunicazione** ai sensi del comma 449 presenti **elementi non veritieri o dichiarazioni false**.

Ai sensi del **comma 451**, il contributo è utilizzabile nell'**anno 2026** esclusivamente in **compensazione**, presentando il **modello F24 dal 26 maggio 2026 fino al 31 dicembre 2026**. A tale credito d'imposta **non** si applica il **limite di fruizione di 250.000 euro** fissato dall'articolo 1, comma 53, della [legge](#) n. 244 del 2007.

Secondo tale disposizione, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è

comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Nell'ultimo comma introdotto nell'esame in Senato (**comma 452**), si **rimanda**, anche per quanto riguarda le attività di controllo, alle **disposizioni** introdotte con **l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023** e con il [decreto](#) del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, per quanto applicabili.

Articolo 1, commi 454-459

(Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

I commi da 454 a 459, modificati a seguito dell'esame da parte del Senato, riconoscono un **credito di imposta alle imprese** operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali.

Nel dettaglio, il **comma 454** prevede che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 sia concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa precisati al comma 457.

Quanto al perimetro applicativo del presente articolo si rileva che Regolamento (CE) n. 178/2002 fa rientrare nella «produzione primaria», tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

Si ricorda, inoltre, che il testo originario del comma 1 dell'articolo in esame del disegno di legge di bilancio disponeva che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura le quali effettuassero investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, fosse riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino ad un ammontare di 1 milione di euro. I suddetti elenchi ricomprendevano rispettivamente i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» e i beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0». La modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente al Senato ha previsto l'inserimento direttamente nel disegno di legge di bilancio oggetto di approfondimento l'inserimento degli elenchi citati, negli allegati IV e V, superando quindi il rinvio alla sopracitata legge n. 232 del 2016. Gli elenchi in questione sono stati conseguentemente

aggiornati con l'inclusione dei beni considerati funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il **comma 455** prevede che per gli investimenti di cui al comma 454 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo nei seguenti casi:

- se i beni agevolati sono ceduti a terzi
- se vengono destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.

Viene previsto inoltre un termine temporale entro cui devono prodursi le suddette condizioni per la riduzione del credito. Tale termine è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

È previsto che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), in materia di investimenti sostitutivi.

Il **comma 456** dispone che il credito d'imposta in argomento non si applichi agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni relative alla maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e alla proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura della medesima legge di bilancio, alle cui schede si rinvia.

Si ricorda che comma 446, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) rinvia a sua volta alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, che rimanda esso stesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il credito d'imposta disciplinato da queste disposizioni fa riferimento al modello "Industria 4.0".

Il credito d'imposta è invece cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 457** stabilisce il limite massimo di spesa cui viene assoggettata la misura in oggetto. Esso è pari a 2.100.000 euro per ciascuno degli anni

del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.

L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 risulterà abrogato dall'articolo 241 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che detta la disciplina in materia di compensazioni, a partire dal 1° gennaio 2026. Da tale data si applicherà la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

Non si applicano i limiti di cui:

- all'articolo 1, comma 53, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#);

Esso prevede che, a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

- all'articolo 34 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#);

Si ricorda che anche l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 risulta abrogato a partire dal 1° gennaio 2026 dall'articolo 241 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

- all'articolo 31 del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Si evidenzia che anche il comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi è stato abrogato dal decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

In considerazione del fatto che le disposizioni sopra citate sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2026, si valuti di precisare se al comma in esame si applichi o meno la disciplina di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

Il **comma 458** dispone che ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta di cui ai commi sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459 di cui alla presente legge.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese che non sono invece obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#).

Si ricorda che nella sezione A del registro dei revisori legali e delle società di revisione include i revisori legali iscritti che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti.

Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, i limiti massimi fissati al comma 457.

Il **comma 459** prevede che i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni in commento, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa richiamati al comma 457, vengano stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi devono rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Si rinvia, per approfondimenti ulteriori rispetto al presente tema, al dossier di documentazione e ricerche Gli aiuti di Stato - [Parte generale](#) e [Parte speciale](#) e al relativo [tema](#) dell'attività parlamentare.

Si prevede, inoltre che agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provveda il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 1, commi 460-466
(Proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura)

I **commi da 460 a 466 dell'articolo 1** prevedono la rimodulazione e l'estensione al 2026 del credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura situate nella ZES Unica di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

In particolare, i **commi 460 e 461** intervengono in materia di credito d'imposta "ZES unica per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura" rideterminando, rispettivamente nelle percentuali del 58,7839 per cento e del 58,6102 per cento le percentuali del 15,2538% e del 18,4805 per cento che erano state individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025. Tali percentuali si riferiscono agli investimenti effettuati nel primo caso dalle micro imprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, nel secondo caso, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Sulla base dei dati forniti nella relazione tecnica gli oneri finanziari derivanti dalla rideterminazione in questione risultano pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 462** prevede l'estensione del contributo sotto forma di credito d'imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali site nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 all'anno 2026, finanziandolo. Prevede inoltre che siano agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Il **comma 463** prevede che per l'anno 2026 gli operatori economici comunichino all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026. Altresì, gli stessi dovranno comunicare, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall'agevolazione.

Tali comunicazioni avverranno attraverso un modello di comunicazione approvato dal direttore dell'agenzia delle entrate.

Il comma 464 prevede che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario sia pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 465 stabilisce che il credito d'imposta di cui al comma 6-*quater* sia utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.

Da ultimo **il comma 466** precisa che il credito d'imposta di cui al comma 462 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti europei che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Articolo 1, comma 468
(Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

Il **comma 468** rfinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla cd. "**Nuova Sabatini**", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Il **comma 468** rfinanzia con **200 milioni** di euro per l'anno **2026** e con **450 milioni** di euro per l'anno **2027** l'autorizzazione di spesa relativa alla "**Nuova Sabatini**", misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in *leasing*) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature

La relazione illustrativa evidenzia come la "**Nuova Sabatini**" costituisca uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l'acquisto o acquisizione in *leasing* di beni strumentali, che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. La misura è stata **più volte rfinanziata nel corso degli anni**, da ultimo con la legge di bilancio 2025 ([L. n. 207/2024](#)) con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029.

• **La "*Nuova Sabatini*"**

La cd. "**Nuova Sabatini**" è una misura istituita dall'[articolo 2](#) del decreto-legge n. 69/2013 (legge n. 98/2013). La misura è stata rfinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo. Costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e ad eccezione del settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

La "**Nuova Sabatini**" sostiene l'acquisto, o l'acquisizione in *leasing*, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali – macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e *hardware* – o immateriali (*software* e tecnologie digitali) a uso produttivo e, in particolare, consente quanto segue.

- L'**accesso a finanziamenti** agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche **mediante operazioni di *leasing* finanziario**. Il [D.L. n. 34/2019](#) ha incluso tra i soggetti finanziatori anche gli intermediari finanziari (iscritti all'albo di cui

all'[articolo 106](#) del TUB) che statutariamente operano nei confronti delle PMI. Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino all'80% del finanziamento. Il finanziamento deve essere:

- a) di durata non superiore a 5 anni;
- b) tra 20.000 euro e 4 milioni di euro (importo così innalzato dal D.L. n. 34/2019);

- c) interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

- L'**accesso ad un contributo statale in conto impianti** per gli investimenti in questione, parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto e pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, *cloudcomputing*, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0"). Tale maggiorazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 ([L. n.160/2019](#)) e successivamente confermata.

[La circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823](#), in attuazione del [decreto interministeriale 22 aprile 2022](#) (recante la disciplina attuativa della misura), ha incluso, tra gli investimenti oggetto della maggiorazione al 3,575%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli investimenti *green*, per essi intendendo "l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi".

La [circolare direttoriale 11 dicembre 2023, n. 50031](#) è intervenuta sulla disciplina di concessione delle agevolazioni "Nuova Sabatini" a seguito dell'entrata in vigore, delle modifiche alla disciplina europea sugli aiuti di stato in esenzione per categoria di cui al regolamento (UE) 2023/1315, modificativo del regolamento (UE) 651/2014, cd. GBER (*General Block Exemption Regulation*).

La misura è stata rifinanziata più volte nel corso degli anni. Si rammenta, per qui interessa, che:

- la **legge di bilancio 2020** ha rifinanziato la misura di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di **47 milioni** di euro per l'anno **2025** ([Legge n. 160/2019](#), art. 1, comma 226);

- la **legge di bilancio 2022**, che ha operato un rifinanziamento di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, **120 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al **2026** e **60 milioni** di euro per l'anno **2027** ([L. n. 234/2021](#), articolo 1, comma 47).

Nella attuale legislatura, la misura è stata **rifinanziata**:

- dalla **legge di bilancio 2023** per 30 milioni di euro per l'anno 2023 e **40 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2026**. Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno

2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dalle disposizioni attuative, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi in virtù della stessa legge di bilancio e dell'articolo 6-*quater* del D.L. n. 132/2023 (L. n. 170/2023). È stato conseguentemente prorogato anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento ([L. n. 197/2022](#), articolo 1, commi 414-415);

- dall'[articolo 13](#) del D.L. n. 145/2023 (L. n. 191/2023) per 50 milioni di euro per il 2023;

- dalla **legge di bilancio 2024** ([L. n. 213/2023](#), articolo 1, comma 256) per **100 milioni di euro** per l'anno **2024**;

- dalla **legge di bilancio 2025** ([L. n. 207/2024](#), articolo 1, comma 461) con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029. In particolare, la misura è stata rifinanziata per **400 milioni** di euro per l'anno **2025**, **100 milioni** di euro per l'anno **2026** e **400 milioni** per ciascuno degli anni dal **2027 al 2029**.

Nell'anno **2024**, è stata anche resa operativa la cd. “**Nuova Sabatini-ricapitalizzazione**”, prevista dall'[articolo 21](#), commi 1-5, D.L. n. 34/2019. Tali norme hanno previsto che i contributi statali in conto impianti già disciplinati per la Nuova Sabatini, potessero essere riconosciuti anche in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento. A tale fine, il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa disposto dalla legge di bilancio 2019 ([L. n. 145/2019](#)) per il contributo statale in conto impianti della “Nuova Sabatini” è stata integrato di euro di 10 milioni per l'anno 2019, di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 10 milioni per l'anno 2024. L'operatività della “Nuova Sabatini -ricapitalizzazione” ha preso avvio solo nel 2024. Il decreto interministeriale attuativo, [D.M. 19 gennaio 2024, n. 43](#), ha stabilito le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo per la capitalizzazione nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti. La successiva [circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115](#) (integrativa e modificativa della circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022) ha definito le caratteristiche dell'aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del:

- a) 5% per le micro e piccole imprese;
- b) 3,575% per le medie imprese.

Le disposizioni della circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.

Con il [decreto ministeriale 18 giugno 2025](#) sono state apportate modifiche alla disciplina di alcuni incentivi gestiti dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al fine di tenere conto dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici.

Al riguardo, si rappresenta che, come riportato nella pagina relativa alla misura in esame presente sul [sito istituzionale](#) del MIMIT, la disciplina della “Nuova Sabatini” è in corso di adeguamento tramite un ulteriore decreto interministeriale, attualmente in fase di finalizzazione.

Articolo 1, comma 569
(Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012)

Il **comma 569** proroga dal 31 dicembre 2025 al **31 dicembre 2026** la possibilità di utilizzare i **finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012** nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

La disposizione in commento, prevede la **proroga al 31 dicembre 2026**, per le **imprese agricole** e agroindustriali colpite dal **sisma** del 20 e 29 maggio **2012**, della possibilità di utilizzare i **finanziamenti agevolati**, stanziati a favore delle medesime imprese.

A tal fine, **novella l'[articolo 3-bis, comma 4-bis](#)**, del d. l. n. 95 del 2012.

Nell'esaminare il quadro giuridico della disposizione in esame, si ricorda che il **comma 4-bis dell'articolo 3-bis** del d. l. n. 95 del 2012 prevede:

- **finanziamenti agevolati** per le **imprese agricole ed agroindustriali** di individuate dai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati per la ricostruzione post-sisma 2012;
- i finanziamenti sono erogati su un **conto corrente bancario vincolato** intestato al relativo beneficiario, **in unica soluzione** entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi;
- alla data di erogazione del finanziamento matura in capo al beneficiario un **credito di imposta**, che è **contestualmente ceduto alla banca** finanziatrice e calcolato sommando al capitale gli interessi dovuti, nonché le spese necessarie alla gestione del medesimo finanziamento;
- le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati **sono utilizzabili** sulla base degli stati di avanzamento lavori entro il 31 dicembre 2025. **Con la disposizione in esame si proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità di utilizzare tali finanziamenti agevolati.**
- le somme non utilizzate entro la data di scadenza sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.

In precedenza, l'articolo 36-bis del decreto-legge n. 19 del 2024 aveva disposto la **proroga al 31 dicembre 2025** della possibilità di utilizzare i finanziamenti

agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (prima ancora l'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023 aveva prorogato il termine al 31 dicembre 2024, l'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 183 del 2020 aveva prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, così come l'articolo 11, comma 3-*ter*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021).

Si ricorda, infine, che il comma 4-*bis* è stato inserito dall'articolo 25-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 119/2018 (L. n. 136/2018).

Infine, si ricorda che i finanziamenti agevolati erogati dagli istituti di credito **sono previsti in deroga** a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 3-*bis* del d.l. n. 95/2012.

Finanziamenti agevolati per la ricostruzione post- sisma 2012

Si ritiene opportuno ricostruire la disciplina dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione post-sisma del 20 e 29 maggio 2012 prevista dall'[articolo 3-bis del d.l. n. 95/2012](#).

Innanzitutto **i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili** di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal **sisma del 2012**, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le **modalità del finanziamento agevolato**.

A tal fine, **i soggetti autorizzati all'esercizio del credito**, sulla base di contratti tipo definiti da apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, **erogano finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato** (fino a un massimo di 6 miliardi di euro), **a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici**. Con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2012 e 19 maggio 2014 sono state definiti i criteri e le modalità di operatività della garanzia dello Stato, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di spesa autorizzato

Il **beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta**, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ogni rata, all'importo risultante dalla somma del capitale, degli interessi dovuti e delle spese per la gestione dei finanziamenti. In caso di risoluzione totale o parziale del contratto di credito agevolato, il credito di imposta è revocato in tutto o in parte.

Il **comma 4 dell'art. 3-bis** stabilisce che:

- i finanziamenti agevolati hanno una durata fino a 25 anni;

- l'erogazione e l'avvio dell'ammortamento avvengono sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- si prevedono clausole risolutive (anche parziali) in caso di mancato o improprio impiego e, in caso di risoluzione, si procede al recupero delle somme e, se necessario, all'iscrizione a ruolo.

Articolo 1, comma 688
(Amministrazione dei beni civici frazionali)

L'articolo 1, comma 688 detta disposizioni in tema di amministrazione dei beni civici frazionali.

La disposizione in esame introduce modifiche all'[articolo 2, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 168](#).

In particolare prevede all'ultimo periodo, in sostituzione di quanto previsto, che la costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenga nel rispetto della procedura di cui alla [legge 17 aprile 1957, n. 278](#).

La legge 20 novembre 2017, n. 168, in estrema sintesi, riforma l'ordinamento dei domini collettivi (beni demaniali collettivi, usi civici), riconoscendoli come ordinamenti giuridici primari e attribuendo personalità giuridica di diritto privato con autonomia statutaria agli enti esponenziali (le comunità). La legge inoltre ne riconosce il rilievo costituzionale, la natura privatistica, la non alienabilità, la non divisibilità, la non usucapibilità e la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Articolo 1, comma 715
(Risparmi di spesa corrente dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio)

L'articolo 1, comma 715, prevede la **riduzione delle dotazioni di parte corrente**, di competenza e di cassa, relative alle **missioni** e ai **programmi di spesa dei Ministeri** per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028, ai fini del **concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica**, indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) di ottobre 2025. La tabella contenuta nell'Allegato XI reca i dettagli per ciascun Ministero delle riduzioni operate sulle missioni e i programmi. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Le disposizioni prevedono che le riduzioni di spesa dei Ministeri possano essere **rimodulate**, anche tra programmi diversi nell'ambito dei singoli stati di previsione, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 1, comma 715, dispone una **riduzione** per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028 **delle dotazioni di competenza e di cassa** relative alle missioni e ai programmi **degli stati di previsione dei Ministeri**, ai fini del **concorso delle Amministrazioni centrali** dello Stato al raggiungimento degli **obiettivi programmatici di finanza pubblica** indicati nel **Documento programmatico di finanza pubblica** (DPFP) di ottobre 2025 ([Doc. CCXLIV, n. 1](#)).

Le riduzioni sono dettagliate, per Ministero, missione e programma, nell'**Allegato XI** annesso al disegno di legge in esame. Esse riguardano tutti i Ministeri ad **eccezione del Ministero della Difesa**, per il quale non sono previste riduzioni.

Il definanziamento complessivo previsto dall'Allegato XI ammonta a **354,9 milioni** di euro per il **2026**, a **283,9 milioni** di euro per il **2027** e a **1.139,9 milioni** di euro a decorrere **dal 2028** e riguarda **esclusivamente** dotazioni finanziarie di **parte corrente dei Ministeri** (Titolo I delle spese).

Di seguito, si riporta una **tabella** con le **riduzioni** delle dotazioni di spesa per Ministero, secondo gli importi indicati nell'Allegato XI, evidenziando la quota **parte degli obiettivi di riduzione di spesa** costituita da riduzioni di dotazioni dei Ministeri **predeterminate per legge**:

Importi (milioni di euro)	2026		2027		2028	
MINISTERO	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Economia e finanze	158,3	56,4	134,0	36,7	986,3	6,6
Imprese e <i>made in Italy</i>	2,7	1,0	2,5	1,2	2,4	1,2
Lavoro e politiche sociali	5,4	3,5	6,4	4,2	6,6	4,2
Giustizia	7,6	0,4	8,7	0,4	9,1	0,6
Esteri e cooperazione internazionale	19,2	11,1	9,6	1,2	9,9	1,2
Istruzione e merito	16,0	3,7	17,5	4,0	19,7	6,0
Interno	11,7	1,5	12,2	1,5	12,1	1,3
Ambiente e sicurezza energetica	7,0	2,5	8,4	3,1	8,2	3,2
Infrastrutture e trasporti	20,4	9,9	21,3	10,8	21,7	10,7
Università e ricerca	10,7	5,5	11,7	5,7	12,4	6,6
Difesa	-	-	-	-	-	-
Agricoltura	7,8	0,4	8,6	0,5	8,4	0,4
Cultura	10,1	6,1	10,2	6,0	10,5	6,0
Salute	77,3	72,6	31,8	26,8	31,8	26,8
Turismo	0,8	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2
TOTALE	354,9	174,8	283,9	102,3	1.139,9	74,9

L'allegato XI espone le riduzioni operate su ciascun Ministero articolandole a livello di **missioni** e **programmi**, indicando anche l'ammontare delle riduzioni che incidono sulle spese predeterminate per legge. L'Allegato **non specifica**, tuttavia, quali siano le **leggi di spesa** e i **capitoli di bilancio** interessati dalle predette **riduzioni**.

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalla spending review prevista dal comma in esame.

Il **comma 1** dispone inoltre che, con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, su **proposta dei Ministri competenti**, le predette riduzioni di spesa possono essere **rimodulate** in termini di competenza e di cassa, anche **tra programmi diversi**, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Restano preservate le **ordinarie forme di flessibilità di bilancio**, previste dall'articolo 33 della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), che consente **variazioni compensative** tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, con il disegno di legge di **assestamento** (comma 3), **ovvero** variazioni compensative tra le **dotazioni finanziarie** di stanziamenti di **spesa**

non determinati da fattore legislativo in fase gestionale, con decreti del Ministro competente ovvero del Ragioniere generale dello Stato (commi da 4 a 4-*octies*).

Per la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in quanto organo costituzionale dotato di autonomia di bilancio ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ai fini del **concorso** al raggiungimento degli **obiettivi di finanza pubblica**, non sono disposte riduzioni di spesa, ma è stabilito dal **comma 1** il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato dell'importo di **50 milioni di euro annui** a decorrere dal **2026**. Le **riduzioni di spesa corrente** disposte dal comma 1 in esame sono disposte, come espressamente indicato dalla norma, per garantire il **concorso delle amministrazioni centrali** dello Stato al raggiungimento degli **obiettivi programmatici** di finanza pubblica indicati nel **Documento programmatico di finanza pubblica** (DPFP) di ottobre 2025 ([Doc. CCXLIV, n. 1](#)).

Tale documento - che definisce il quadro programmatico di finanza pubblica, fissando gli **obiettivi programmatici** di indebitamento netto e di avanzo primario strutturale, di variazione annuale della spesa netta e gli obiettivi di debito pubblico per il **2026, 2027 e 2028** (*cfr.* Tavola II.1.6, pag. 58) - menziona la **revisione della spesa** dei Ministeri come contributo al miglioramento del saldo primario (pag. 44) - indicando un ulteriore contenimento complessivo nel triennio della spesa primaria corrente della PA (dal 41,3 per cento nel 2025 al 40,4 nel 2028) - pur **non quantificando** l'importo richiesto come obiettivo di risparmio dei Ministeri.

Nel successivo [Documento programmatico di bilancio 2026](#) (DPB), presentato all'Unione europea il 15 ottobre 2025, si prevede espressamente che, dal lato della spesa, **concorrono** al finanziamento della **manovra** specifici **interventi sugli stanziamenti del bilancio** dello Stato, volti **all'efficientamento della spesa corrente** e al miglioramento della capacità di **programmazione delle spese in conto capitale** delle amministrazioni, mediante una rimodulazione delle dotazioni di bilancio che tenga conto dell'andamento gestionale, senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi. Il DPB riporta che la **revisione di spesa dei ministeri** comporterà minori spese, in termini di indebitamento netto, pari a **-0,10% del PIL nel 2026, -0,11% nel 2027 e del -0,14% del PIL nel 2028** (*cfr.* Tabella I.6-1, pag. 12, del [DPB 2026](#)).

Si sottolinea, altresì, che la riduzione delle spese dei Ministeri, disposta dalla disposizione in esame, **non è attuata** secondo la procedura di *spending review* disciplinata **dall'articolo 22-bis** della legge di contabilità e finanza pubblica (vedi *box* in calce alla scheda).

Si riporta, di seguito, una sintetica esposizione dei **programmi di spesa** che, per ciascun Ministero, subiscono **riduzioni superiori a 1 milione di euro nell'anno 2026**:

Ministero dell'economia e delle finanze:

- Missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, programma 29.10 “**Accertamento e riscossione delle entrate** e gestione dei beni immobiliari dello Stato: -66,8 milioni di euro nel 2026, -66,8 milioni nel 2027 e -66,9 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 33 “Fondi da ripartire”, Programma 33.1 “**Fondi da assegnare**”: -65,4 milioni nel 2026, -40,5 milioni nel 2027, -9,4 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, Programma 32.4 “Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad **attività formative e ad altre attività trasversali** per le pubbliche amministrazioni”: -6,7 milioni di euro nel 2026, per -6,6 milioni nel 2027 e per -6,5 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, programma 29.1 “**Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità**”: -1,5 milioni nel 2026, -1,5 milioni nel 2027, -1,5 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, programma 29.9 “**Servizi finanziari e monetazione**”: -3,4 milioni nel 2026, -3,4 milioni nel 2027, -3,4 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, Programma 32.3 “**Servizi e affari generali** per le amministrazioni di competenza”: -1,3 milioni nel 2026, -2,2 milioni nel 2027, -2,2 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza”, programma 5.2 “**Sicurezza democratica**”: -2,8 milioni nel 2026, -2,0 milioni nel 2027, -2,0 milioni nel 2028 e anni successivi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- Missione 26 “Politiche per il lavoro”, Programma 26.10 “**Politiche attive del lavoro**, rete dei servizi per il lavoro e la formazione”: -2,0 milioni nel 2026, -2,0 milioni nel 2027 e -2,0 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 24.2 “**Terzo settore** (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni”: -1,4 milioni nel 2026, -2,1 milioni nel 2027 e -2,1 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero della giustizia:

- Missione 6 “Giustizia”, Programma 6.2 “**Giustizia civile e penale**”: -3,8 milioni nel 2026, -4,2 milioni nel 2027, -4,5 milioni nel 2028 e successivi;
- Missione 6 “Giustizia”, Programma 6.4 “Servizi di **gestione amministrativa** per l'attività giudiziaria”: -1,1 milioni nel 2026, -1,2 milioni nel 2027 e -1,2 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 6 “Giustizia”, Programma 6.11 “**Transizione digitale**, analisi statistica e politiche di coesione”: -1,8 milioni nel 2026, -2,7 milioni nel 2027, -2,8 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale:

- Missione 4 “L’Italia in Europa e nel mondo”, Programma 4.12 “Presenza dello Stato all'estero tramite le **strutture diplomatico-consolari**”: -3,7 milioni nel 2026, -3,7 milioni nel 2027 e -3,7 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 4 “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”, Programma 16.5 “Sostegno all'**internazionalizzazione delle imprese** e promozione del *made in Italy* e del sistema Paese”: -12,2 milioni nel 2026, -2,4 milioni nel 2027 e -2,4 milioni nel 2028 e successivi.

Ministero dell’istruzione e del merito:

- Missione 22 “Istruzione scolastica”, Programma 22.8 “Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del **diritto allo studio**”: -1,5 milioni nel 2026, -1,5 milioni nel 2027 e -1,5 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 22 “Istruzione scolastica”, Programma 22.15 “Istruzione **terziaria non universitaria** e formazione professionale”: -1 milione nel 2026;
- Missione 22 “Istruzione scolastica”, Programma 22.17 “Istruzione del **primo ciclo**”: -5,2 milioni nel 2026, -5,8 milioni nel 2027 e -5,8 milioni nel 2028 e anni seguenti;
- Missione 22 “Istruzione scolastica”, Programma 22.18 “Istruzione del **secondo ciclo**”: -7,0 milioni nel 2026, -7,6 milioni nel 2027 e -7,7 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero dell’interno:

- Missione 3 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, Programma 3.9 “Interventi e **cooperazione istituzionale** nei confronti delle **autonomie locali**”: -1,1 milioni nel 2026, -1,2 milioni nel 2027 e -0,6 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 8 “Soccorso civile”, Programma 8.3 “**Prevenzione del rischio** e soccorso pubblico”: -5,1 milioni nel 2026, -5,6 milioni nel 2027, -5,8 milioni nel 2028 e anni seguenti;
- Missione 27 “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”. Programma 27.2 “**Flussi migratori**, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose”: -3,6 milioni nel 2026, -3,5 milioni nel 2027, -3,5 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica:

- Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 18.12 “Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del **rischio idrogeologico**”: -1,3 milioni nel 2026, -1,5 milioni nel 2027 e -1,4 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 18.13 “Tutela, conservazione e valorizzazione della **fauna** e della **flora**, salvaguardia della **biodiversità** e dell'ecosistema marino”: -4,0 milioni nel 2026, -4,4 milioni nel 2027, -4,4 milioni nel 2028 e successivi;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- Missione 2 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”, Programma 13.1 “Sviluppo e sicurezza della **mobilità stradale**”: -3,2 milioni nel 2026, -4,0 milioni nel 2027 e -4,2 milioni nel 2028 e successivi;
- Missione 2 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”, Programma 13.4 “Sviluppo e sicurezza del **trasporto aereo**”: -1,1 milioni nel 2026, -1,1 milioni nel 2027, -0,7 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 2 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”, Programma 13.9 “Sviluppo e sicurezza della navigazione e del **trasporto marittimo** e per vie d’acqua interne”: -8,5 milioni nel 2026, -9,2 milioni nel 2027 e -9,2 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 2 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”, Programma 13.6 “Sviluppo e sicurezza della **mobilità locale**”: -1,2 milioni nel 2026, -1,2 milioni nel 2027 e -1,2 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 7.7 “**Sicurezza e controllo** nei mari, nei porti e sulle coste”: -3,0 milioni nel 2026, -2,8 milioni nel 2027 e -3,0 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, Programma 32.3 “**Servizi e affari generali** per le amministrazioni di competenza”: -1,1 milioni nel 2026, -1,0 milioni nel 2027 e -1,2 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero dell’università e della ricerca:

- Missione 17 “Ricerca e innovazione”, Programma 17.22 “**Ricerca scientifica e tecnologica** di base e applicata”: -5,2 milioni nel 2026, -6,0 milioni nel 2027 e -6,9 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 23 “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”, Programma 23.1 “**Diritto allo studio**”: -1,3 milioni nel 2026, -1,3 milioni nel 2027, -1,3 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 23 “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”, Programma 23.6 “**Programmazione e valutazione** delle istituzioni dell’**Alta Formazione** Artistica, Musicale e Coreutica”, -2,2 milioni per il 2026, -2,2 milioni per il 2027, -2,0 milioni per il 2028 e anni successivi;
- Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, Programma 32.3 “**Servizi e affari generali** per le amministrazioni di competenza”: -1,1 milioni nel 2026, -1,4 milioni nel 2027, -1,4 milioni nel 2028 e anni successivi.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

- Missione 9 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 9.6 “**Politiche competitive**, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione”: -7,3 milioni nel 2026, -8,1 milioni nel 2027, -8,0 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero della cultura:

- Missione 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, Programma 21.2 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore

dello **spettacolo dal vivo**”, -2,2 milioni nel 2026, -2,2 milioni nel 2027, -2,1 milioni nel 2028 e anni successivi;

- Missione 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, Programma 21.10 “Tutela e valorizzazione dei **beni librari**, promozione e sostegno del libro e dell'**editoria**”: -2,6 milioni nel 2026, -2,5 milioni nel 2027 e -2,5 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, Programma 21.12 “Tutela delle **belle arti** e tutela e valorizzazione del **paesaggio**”: -1,0 milioni nel 2026, -1,0 milioni nel 2027 e -1,0 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, Programma 21.13 “Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema **museale**”: -1,0 milioni nel 2026, -1,2 milioni nel 2027 e -1,2 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, Programma 21.15 “Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del **patrimonio culturale**”: -1,6 milioni nel 2026, -1,7 milioni nel 2027 e -2,2 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero della salute:

- Missione 20 “Tutela della salute”, Programma 20.1 “Prevenzione e promozione della **salute umana** ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure”: -56,5 milioni nel 2026, -11,0 milioni nel 2027, -11,0 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 20 “Tutela della salute”, Programma 20.13 “**Vigilanza** sugli enti, **supporto** alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria”: -6,9 milioni nel 2026, -6,9 milioni nel 2027, e -6,9 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 17 “Ricerca e innovazione”, Programma 17.20 “**Ricerca per il settore della sanità pubblica**”: -8,9 milioni nel 2026, -8,7 milioni nel 2027 e -8,7 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, Programma 32.2 “**Indirizzo politico**”: -3,0 milioni nel 2026, -3,0 milioni nel 2027, e -3,0 milioni nel 2028 e anni successivi.

La disciplina della revisione della spesa secondo l'art. 22-bis della legge di contabilità n. 196 del 2009

La vigente legge di contabilità e finanza pubblica [31 dicembre 2009, n. 196](#) reca all'**articolo 22-bis** la disciplina per la revisione della spesa dei Ministeri, inserita all'interno del processo di bilancio, articolata su cicli triennali, con l'assegnazione di obiettivi annuali di **risparmi di spesa** richiesti alle **Amministrazioni centrali**, indicati in termini di indebitamento netto nei Documenti di programmazione economica finanziaria (DEF), e ripartiti tra i singoli Ministeri **da un apposito D.P.C.M.**. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1° marzo di ciascun

anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono in appositi **accordi** le modalità e i termini per il **monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa**.

Tale procedura è stata applicata in maniera sporadica, da ultimo, per il 2024 sulla base del D.P.C.M. [7 agosto 2023](#). I tagli di spesa sono stati disposti dall'articolo 1, commi 870-874, della legge di bilancio 2025 ([legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)).

Il **processo** è sinteticamente descritto di seguito.

- **Entro il 10 aprile:** il DEF stabilisce l'**importo complessivo dei risparmi** richiesto ai Ministeri, per ogni anno del triennio di programmazione, come contributo alla manovra di finanza pubblica;
- **Entro il 31 maggio:** con **D.P.C.M.** viene definito il riparto di tale contributo in termini di indebitamento netto, tra i singoli Ministeri, stabilendo i **limiti di spesa** e dunque i risparmi da conseguire. In relazione a tali obiettivi, i **Ministri indicano** la **programmazione finanziaria** e gli interventi da inserire nel disegno di legge di bilancio ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Le **proposte di riduzione** da parte dei Ministeri possono essere formulate con riferimento a **voci di spesa di parte corrente** e di **conto capitale**, con alcune esclusioni espressamente previste nel DPCM.
- **Entro il 31 dicembre:** la **legge di bilancio** dispone interventi (di natura normativa o di riduzioni delle dotazioni finanziarie) utili per il raggiungimento dei **risparmi** per ciascun Ministero.

Dopo l'approvazione della legge di bilancio:

- **Entro il 1° marzo dell'anno successivo:** il Ministro dell'economia e ciascun Ministro con portafoglio stabiliscono, con appositi **accordi** (definiti con decreti interministeriali), modalità e termini **per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa** in linea con la legge di bilancio per l'anno in corso. Negli accordi sono indicati gli **interventi** da realizzare e il **cronoprogramma**. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione delle modifiche apportate sugli obiettivi generali da successivi interventi legislativi;
- **Entro il 15 luglio:** ciascun Ministro trasmette una **scheda sullo stato di attuazione** degli accordi e, in seguito, il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sull'andamento complessivo.

Entro il **1° marzo** dell'anno successivo, **ciascun Ministro** invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una **relazione** – da allegare al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

Per un approfondimento, si rinvia al [Tema web](#) a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

CICLO DI REVISIONE DELLA SPESA

(art. 22-bis legge n. 196/2009)

Camera
dei
deputati
SERVIZIO STUDI



In merito all'attuazione del ciclo di revisione della spesa, come disciplinato dall'articolo 22-bis della legge di contabilità, il **Ragioniere generale dello Stato**, nella [memoria](#) depositata per l'audizione del **22 maggio 2024** presso le Commissioni Bilancio riunite nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma delle procedure di programmazione economica, finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea, ha sottolineato come “l'**attuale procedura** prevista per le amministrazioni centrali dello Stato dalla normativa di contabilità (art. 22-bis della legge n. 196 del 2009) di definizione di obiettivi di spesa voleva essere un **incentivo** a favorire il **riesame delle spese esistenti**. La mancanza di un adeguato supporto analitico sui processi e sugli effetti della spesa ha, di fatto, **limitato la portata di questo** strumento che si è invece **concentrato sulla definizione di obiettivi di riduzione della spesa**, quale concorso dello Stato alla manovra di finanza pubblica. È su questo aspetto che occorre lavorare ed è su questo che una sistematica e organizzata attività di analisi e valutazione della spesa, estesa a tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche, all'interno di un sistema nazionale che condivida principi, regole e informazioni, può fare la differenza”.

I risultati della revisione della spesa nei cicli precedenti

Relativamente ai cicli di bilancio **2023-2025** e **2024-2026**, per i quali è stata applicata la procedura prevista dall'articolo 22-bis della legge di contabilità, gli specifici obiettivi di riduzione della spesa sono stati definiti con appositi DPCM (rispettivamente, [D.P.C.M. 4 novembre 2022](#) e [D.P.C.M. 7 agosto 2023](#)). In allegato al Documento di finanza pubblica (DFP) di aprile 2025 sono state presentate le [Relazioni dei ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa](#) dei due cicli. In particolare, la Tabella che segue, ripresa dalla Relazione, evidenzia i seguenti **tagli di spesa** in termini di saldo netto da finanziare:

Amministrazione	Riduzioni di spesa, saldo netto da finanziare			
	2023	2024	2025	2026
Ministero dell'economia e delle finanze	451,2	860,5	1.168,4	1.376,5
Presidenza del Consiglio dei ministri	19,3	45,8	53,5	53,9
Ministero delle imprese e del <i>Made in Italy</i>	12,7	53,1	74,2	101,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,8	18,4	24,8	27,2
Ministero della giustizia	53,6	89,6	106,3	111,9
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	49,2	83,9	108,1	113,4
Ministero dell'istruzione e del merito	34,1	50,1	57,7	61,1
Ministero dell'Interno	52,8	86,8	108,1	108,1
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	3,8	7,8	9,4	9,4
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	121,2	186,7	82,2	26,2
Ministero dell'università e della ricerca	7,2	21,5	33,0	40,8
Ministero della difesa	55,6	105,9	136,7	144,6
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	7,2	11,7	16,3	19,0
Ministero della cultura	13,8	26,7	35,1	18,7
Ministero della salute	7,6	13,9	18,8	20,8
Ministero del turismo	3,2	3,3	1,1	1,6
TOTALE	883,1	1.620,1	1.980,4	2.180,4

Fonte: [Relazioni dei ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa](#), allegato al DFP 2025, Tav. 1.

In particolare, per l'anno 2024, la [Relazione sull'attuazione della revisione della spesa per l'esercizio 2024](#) riporta che il risparmio effettivo, al netto dei reintegri, è stato pari a 1.579,9 milioni (pag. 41), leggermente inferiore ai 1.620,1 milioni previsti.

I **risparmi** espressi in termini di minore indebitamento netto sono i seguenti:

Amministrazione	Risparmi, indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026
Ministero dell'economia e delle finanze	420,2	829,4	1.137,3	1.350,4
Presidenza del Consiglio dei ministri	19,3	45,8	53,5	53,9
Ministero delle imprese e del <i>Made in Italy</i>	12,7	53,1	74,2	101,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,8	18,4	24,8	27,2
Ministero della giustizia	49,0	82,6	102,6	108,2
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	49,2	83,9	108,1	113,4
Ministero dell'istruzione e del merito	28,5	44,5	57,7	61,1
Ministero dell'Interno	52,8	86,8	108,1	108,1
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	3,8	7,8	9,4	9,4
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	91,2	111,7	137,2	76,2
Ministero dell'università e della ricerca	7,2	21,5	33,0	40,8
Ministero della difesa	55,6	105,9	136,7	144,6

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	7,2	11,7	16,3	19,0
Ministero della cultura	13,8	26,7	35,1	18,7
Ministero della salute	7,6	13,9	18,8	20,8
Ministero del turismo	3,2	3,3	1,1	1,6
TOTALE	811,8	1.501,4	2.000,6	2.200,6

Fonte: [Relazioni dei ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa](#), allegato al DFP 2025, Tav. 1.

A giugno 2025, la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la [Relazione sull'attuazione della revisione della spesa per l'esercizio 2024 e il conseguimento degli obiettivi di risparmio definiti nel DEF 2022 e nel DEF 2023](#), come previsto per il conseguimento del traguardo M1C1-115 del PNRR.

La Relazione riporta, in particolare, alcuni dettagli sulle misure che hanno permesso, in ciascun Ministero, i maggiori risparmi nell'esercizio 2024 (pag. 34 e seguenti), ed evidenzia, nelle **Conclusioni** (pag. 45 e seguenti), come vi sia stato un notevole coinvolgimento da parte degli uffici ministeriali dalla fase di predisposizione delle proposte di risparmio sino all'attuazione; siano stati sostanzialmente conseguiti gli obiettivi 2024 (risparmi per 1.579,9 milioni, al netto dei successivi rifinanziamenti, rispetto all'obiettivo di 1.620,1 milioni); siano state rispettate le [linee guida](#) della [Ragioneria generale dello Stato](#) nella disciplina del processo di monitoraggio. La Relazione evidenzia invece come occorra **migliorare il monitoraggio delle spese affidate a soggetti esterni** (agenzie, società *in house*), l'effettiva individuazione dei **cambiamenti previsti o attesi** sui beni e servizi erogati in presenza di risparmi, il **potenziamento delle strutture dedicate** alla revisione della spesa.

In proposito, il [DPFP 2025](#) (pag. 89) prevede l'immissione in ruolo nel MEF di personale specializzato, a seguito della pubblicazione della graduatoria del [concorso](#); inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 891-*quater*, della legge di bilancio 2023 ([legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)) inserito dall'articolo 18 del [decreto-legge 15 marzo 2025, n. 25](#) (cd. decreto-legge P.A.), è consentita l'indizione di un concorso pubblico per l'assunzione di personale ad elevata professionalità da assegnare alle specifiche esigenze di valutazione della spesa pubblica.

Articolo 1, commi 768-769

(Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

I commi 768 e 769, introdotti durante l'esame parlamentare, estendono all'anno 2026 la misura introdotta con l'articolo 10, commi da 5 a 10, del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, **che autorizzava la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sulle risorse della c.d. gestione separata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2025, a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano per la realizzazione di interventi in specifici settori e in coerenza con le finalità del Piano Mattei** di cui all'articolo 1 del decreto legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

• Il Piano Mattei per l'Africa

Con il decreto-legge **n. 161 del 2023**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2024, il Governo ha adottato misure urgenti per definire la *governance* del cosiddetto "**Piano Mattei**", finalizzato a rafforzare la collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano secondo la "formula" del fondatore di ENI Enrico Mattei, che punta a coniugare l'esigenza italiana di rendere sostenibile la propria crescita con quella di coinvolgere le nazioni africane in un processo di sviluppo e progresso.

Le differenti ramificazioni del Piano sono state sottoposte al Parlamento attraverso l'esame dello schema di **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del c.d. «Piano Mattei»** ([A.G. n. 179](#), ora Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2024).

[Qui](#) il parere favorevole espresso dalla III Commissione Affari esteri della Camera il 5 agosto 2024.

[Qui](#) il parere favorevole espresso dalla III Commissione Affari esteri e Difesa del Senato il 5 agosto 2024.

Il 9 luglio 2025 il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 161 del 2023, **la Seconda relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei**, aggiornata al 30 giugno 2025 ([Doc. CCXXXIII, n. 2](#)).

In estrema sintesi, si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 161 del 2023 la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei, di **durata quadriennale** e aggiornabile anche antecedentemente.

Dal punto di vista operativo, il Piano si declina attraverso progetti pilota in quattordici Nazioni (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria, Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d'Avorio, Angola, Ghana, Mauritania, Senegal e Tanzania).

I pilastri principali sono quelli dell'Istruzione, dell'Agricoltura, della Salute, dell'Energia e dell'Acqua, mentre la guida del progetto è affidata ad una **apposita cabina di regia**, presieduta dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli Esteri, da tutti i Ministri coinvolti nei progetti e dai dirigenti delle aziende pubbliche e delle istituzioni che collaborano al progetto.

Con riferimento alle **risorse**, il Governo (cfr pag. 44 dello schema di DPCM) ha fatto presente che il Piano Mattei potrà avvalersi di una pluralità di canali di finanziamento ai quali attingere per l'attuazione dei progetti.

Nello specifico nella sua prima fase il Piano Mattei ha potuto contare su una **dotazione iniziale di 5 miliardi e 500 milioni di euro** tra crediti, operazioni a dono e garanzie, di cui circa **3 miliardi reperiti dal Fondo Italiano per il clima e 2,5 miliardi dai fondi della Cooperazione allo sviluppo**.

Per ulteriori approfondimenti si vedano il [Dossier](#) sullo Schema di DPCM di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, il [Dossier](#) sulla seconda Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei e il tema dell'attività parlamentare [Iniziative italiane per l'Africa \(piano Mattei\)](#)

Le disposizioni novellano l'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 (*Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport*), e in particolare:

- il **comma 768** interviene sul comma 5, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere **finanziamenti sotto qualsiasi forma**, anche mediante strumenti di debito subordinato, **nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2026**, a valere sulla gestione separata. Prevede altresì la **concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni di CDP**, in misura pari all'80% in relazione al singolo intervento, avvalendosi delle risorse affluite al 31 dicembre 2025 nel fondo di garanzia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 10 del medesimo articolo 10;
- il **comma 769** interviene sul comma 6, **rimuovendo la previsione della garanzia dello Stato sulle esposizioni di CDP nei limiti del predetto fondo di garanzia**, essendo già indicato al comma precedente che agli eventuali oneri derivanti dalle escussioni si faccia fronte con le risorse già affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La relazione tecnica precisa che tali risorse ammontano a 250 milioni di euro.

Articolo 1, comma 788 (*Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie*)

Il comma 788 – introdotto al Senato - apporta alcune modifiche [all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), introducendo nuove disposizioni in materia di regolamentazione delle **aziende faunistico-venatorie** consentendo, in particolare, l'istituzione di queste ultime **in forma di impresa** e assoggettando le stesse a tassa di concessione regionale.

Nel dettaglio, la disposizione in esame, **modifica la disciplina vigente in materia di aziende faunistiche-venatorie** di cui [all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) tramite l'inserimento delle **lettere a-bis)** ed **a-ter)** all'interno del comma 1 del suddetto articolo 16 della legge n. 157 del 1992 con le quali si consente alle regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite in forma di impresa, anziché, come previsto dalla legislazione vigente, come soggetti giuridici privi di finalità di lucro.

La **lettera a-bis)** statuisce, infatti, che le regioni possono autorizzare, regolamentandola, **l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva soggette a tassa di concessione regionale**. In tali ipotesi le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale volte a garantire la finalità naturalistico e faunistico. La stessa disposizione chiarisce che in tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento.

La **lettera a-ter)** prevede, inoltre, che le regioni, su istanza degli interessati, possano autorizzare la **conversione** delle aziende faunistico-venatorie esistenti in una delle tipologie descritte dalle lettere precedenti.

Il sopra menzionato art. 16 statuisce al comma 1 che le regioni, su richiesta degli interessati, nei limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, **senza fini di lucro**, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche; le concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

Il successivo comma 2, stabilisce che le aziende faunistiche venatorie devono essere preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico e devono coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del [regolamento \(CEE\) n. 1094/88](#).

Il comma 3 statuisce che le aziende agri-turistico-venatorie possono essere autorizzate nelle zone umide e vallive qualora comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Infine, il comma 4 prevede che l'attività venatoria nelle aziende faunistico venatorie è consentito nel rispetto delle norme di quanto disposto dalla stessa legge n. 157 del 1992 con la esclusione dei limiti di cui all'art. 12, comma 5 in materia di esercizio dell'attività venatoria.

Si rappresenta che l'art. 10 del [DDL A.S.1552](#) “*Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”, in corso di esame parlamentare presso il Senato, introduce alcune modifiche all'art. 16 L. n. 157 del 1992 in parte analoghe a quelle sopra descritte. Tra queste, in particolare, si ricorda quella relativa alla soppressione, alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 sopra enunciato, del riferimento concernente l'assenza dello scopo di lucro che caratterizza, a legislazione vigente, le aziende in esame. Si veda, in proposito, la relativa scheda dell'art. 10 contenuta nel [dossier](#) redatto a cura del Servizio Studi.

• *La legge n. 157 del 1992 in materia di fauna selvatica*

La legge n. 157 del 1992 recante “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”, in estrema sintesi, riconosce la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e ne prevede la tutela nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Nel corso dell'attuale legislatura il provvedimento è stato oggetto di numerosi interventi modificativi ed integrativi. Si segnalano, al riguardo, quelli apportati dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 447-449, L. n. 197/2022), che ha sostituito l'art. 19 in materia di controllo della fauna selvatica e che ha aggiunto l'art. 19-ter in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. La legge di Bilancio 2025 ha poi modificato l'art. 18 in materia di esercizio dell'attività venatoria con particolare riferimento alla disciplina relativa

al calendario venatorio e al giudizio di impugnazione (art. 1, comma 551, [legge n. 207 del 2024](#)). Si ricordano, inoltre, ulteriori modifiche normative che hanno riguardato:

- l'art. 31 in materia di sanzioni amministrative: chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300 (articolo 11-*ter*, D.L. n. 104/2023);

- l'art. 10, comma 1, del D.L. n. 63 del 2024 ha apportato modifiche in materia di guardie venatorie volontarie alla lett. b) [dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 157 del 1992](#), ridefinendo i requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza sull'applicazione della legge in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio. E' stata poi introdotta la modifica sopra riferita inerente l'estensione del periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (*Sus Scrofa*);

- art. 13 del D.L. n. 131 del 2024 (salva infrazioni UE 2024), convertito, con modificazioni, dalla [L. n. 166/2024](#). Tale disposizione ha novellato l'art. 19-*ter* della L. n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, introducendo un comma aggiuntivo al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat). Inoltre, il comma 1-*bis* interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide. Il comma 1-*ter* ha previsto l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio nazionale.

Articolo 1, commi 799-800
(Disposizioni in materia di genetica agraria)

I commi 799 e 800 – introdotti al Senato- prorogano dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026** il termine entro il quale, nelle more dell'adozione di una disciplina organica da parte dell'Unione Europea, continua ad adottarsi la disciplina transitoria **per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti** con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi **presso siti sperimentali autorizzati**. Si prevede altresì che **l'ubicazione e la dimensione** dei suddetti siti costituiscano informazioni riservate. È incrementato di **1 milione di euro per il 2026** il finanziamento al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per svolgere tali attività di ricerca.

Nel dettaglio, il **comma 799**, alla **lettera a)**, modifica il termine previsto all'articolo 9-*bis*, comma 1, del [decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo alle tecniche di evoluzione assistita, modificandolo dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026**.

Si ricorda che l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 disciplina l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia. La **finalità** indicata dal comma 1 è quella di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità. Il **termine** dal quale sarebbe cessata la disciplina transitoria, modificato dalla disposizione in esame, era fissato al 31 dicembre 2025 ed era già stato prorogato di un anno dal precedente articolo 1, comma 9-*bis* decreto-legge del 15 maggio 2024, n. 63.

Il comma 2 dell'articolo 9-*bis* prevede che la richiesta di autorizzazione sia **notificata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)**, in qualità di **Autorità nazionale competente** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 224 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla [direttiva 2001/18/CE](#) concernente **l'emissione** deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM). La disciplina in oggetto, così come di quella relativa agli OGM, fa riferimento all'**immissione sperimentale e controllata nell'ambiente di uno specifico organismo** prodotto con tecniche di *editing* genomico nell'ambiente, sul quale sarà necessario mantenere un controllo

finalizzato al monitoraggio dei relativi effetti, in base ad una preventiva valutazione dei rischi.

Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, **effettuata l'istruttoria preliminare** di cui all'articolo 5, comma 2 lettera *a*) del medesimo decreto legislativo, il MASE **trasmette** copia della **notifica** al Ministero della salute e al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e a ogni regione e provincia autonoma interessata. Copia della notifica viene inoltre **trasmessa all'ISPRA**, che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo. L'ISPRA entro i successivi quarantacinque giorni, **effettua la valutazione** della richiesta ed esprime il proprio parere al MASE e alle altre amministrazioni interessate. **Entro dieci giorni** dal ricevimento del parere dell'ISPRA, **il MASE adotta il provvedimento autorizzatorio**. Dell'esito della procedura viene data comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate.

Il comma 3 dell'articolo 9-*bis* prevede che per ogni eventuale **successiva richiesta di autorizzazione** riguardante l'emissione di un medesimo organismo, **già autorizzato** nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, sia **ammesso il riferimento a dati forniti** in notifiche precedenti o ai **risultati** relativi a emissioni precedenti.

Il comma 4 dell'articolo 9-*bis* specifica che, all'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il **soggetto notificante trasmette una relazione al MASE e al MASAF** che adottano un **parere relativo ai risultati della sperimentazione** da inoltrare al soggetto notificante e alle Regioni e Province autonome interessate.

I commi 5 e 6 prevedono rispettivamente:

- la disapplicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 lettera *c*) e dall'articolo 8, comma 6, del [decreto legislativo n. 224 del 2003](#);
- l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4 e 34 del medesimo decreto legislativo.

In particolare, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 224 del 2003 disciplina la notifica che chiunque intenda effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM è tenuto a trasmettere al MASE. I commi citati e, pertanto, disapplicati con riferimento al procedimento per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, prevedono che notifica comprenda, tra l'altro, la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare.

Le norme applicabili, in quanto compatibili riguardano lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea (articolo 14), l'attività di vigilanza (articolo 32), il finanziamento delle spese di vigilanza e di istruttoria a carico del notificante (articolo 33), nonché il regime sanzionatorio (articolo 34).

La **lettera b)** novella il comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 68/2023, precisando la disciplina del procedimento del primo provvedimento autorizzatorio sopra illustrata in merito agli obblighi di trasparenza.

Più specificamente, si prevede che **l'ubicazione e la dimensione del sito** o dei siti di emissione costituiscano **informazioni riservate** nella disponibilità dell'Autorità nazionale competente e degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione.

Le informazioni relative all'ubicazione e alla dimensione del sito o dei siti vengono ricondotte dalla disposizione introdotta a quelle di cui al punto I, lettera A, punto 5, lettera a) dell'Allegato III B del [decreto legislativo 8 luglio 2023, n. 224](#). Quest'ultimo Allegato, insieme ad altri, è stato modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, MASE) del 18 giugno 2019, n. 108.

L'Allegato III B elenca le informazioni obbligatorie per le notifiche relative alle emissioni di piante superiori geneticamente modificate (PSGM) (gimnosperme e angiosperme). Gimnosperme e angiosperme sono i due grandi gruppi di piante che producono semi (spermatofite).

Il punto I include, più in particolare, le informazioni obbligatorie per le notifiche all'Autorità nazionale competente da parte di chiunque intenda effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un organismo geneticamente modificato, ai sensi dell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo. Tali notifiche vengono rese anche nel caso in cui si renda necessaria l'attivazione di una procedura differenziata o semplificata prevista all'articolo 10.

Tra le molteplici informazioni che sono richieste nell'ambito della notifica rientrano, al numero 5, lettera a), quelle relative all'ubicazione e alla dimensione dell'impianto.

Il **comma 800** prevede che, il contributo di cui all'articolo 1, comma 547 della legge n. 207/2024 sia incrementato, per il 2026 di **un milione di euro**.

Si ricorda che il comma 547 dell'articolo 1 della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) prevede che, al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, sia concesso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

I fondi stanziati per risulteranno quindi, a seguito di detto intervento, pari a **4 milioni di euro per il 2026** e a 3 milioni di euro per il 2027.

• *La legislazione in materia di nuove tecniche genomiche (NGT)*

Le disposizioni in esame intervengono sulla normativa vigente in materia di Organismi geneticamente modificati (OGM) e di piante ottenute grazie ad alcune nuove tecniche genomiche (NGT). L'impianto della stessa è incentrata prevalentemente sulla disciplina degli Organismi geneticamente modificati ed è incentrata sul principio di precauzione. Tale quadro normativo risale, rispettivamente, al 2001 per ciò che concerne la normativa unionale ([direttiva 2001/18/CE](#)) e al 2003 per quanto concerne quella nazionale ([decreto legislativo n. 224 del 2003](#)).

Tuttavia, la Commissione Europea ha avanzato una [Proposta](#) di regolamento relativo a piante, alimenti e mangimi ottenuti mediante nuove tecniche genomiche (COM(2023) 411 final) sulla quale è stato raggiunto un [accordo](#) tra Consiglio e Parlamento per una formulazione definitiva. L'iniziativa si basa sui risultati di uno studio sulle nuove tecniche genomiche (elaborato dalla Commissione europea su richiesta del Consiglio dell'UE) e sulla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 la quale ha rilevato come la direttiva 2001/18/CE non possa essere interpretata in modo tale da escludere dal proprio ambito di applicazione gli organismi geneticamente modificati mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono affermati successivamente.

Le norme proposte dalla Commissione riguardano quindi solo le piante prodotte mediante mutagenesi mirata e cisgenesi, distinte dalle tecniche di ingegneria genetica utilizzate per ottenere organismi geneticamente modificati (OGM), pratica che resta oggetto della precedente normativa. L'iniziativa europea è motivata dal fatto che numerose applicazioni di ricerca e sviluppo, in stato avanzato o iniziale, riguardano piante e prodotti vegetali già presenti sul mercato o prossimi a esservi introdotti. La Commissione europea sottolinea la necessità di disciplinare le NGT e sottoporle al livello appropriato di sorveglianza regolamentare per consentire ad agricoltori e allevatori di accedere all'innovazione, nonché per sostenere l'autonomia strategica e la competitività del settore agroalimentare europeo. Essa afferma inoltre che si registra nell'UE e a livello globale una domanda significativa di piante NGT, che possono offrire un contributo importante alle attuali sfide del sistema agroalimentare, come i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

Dal punto di vista sostanziale, è bene precisare che le tecniche elaborate dall'evoluzione scientifica hanno oggi superato i meccanismi di transgenesi, cioè di creazione di un organismo vivente introducendo nel suo DNA sequenze di DNA diverso da quello dell'organismo stesso. Le nuove tecniche genomiche (New Genomic Techniques – NGT) alle quali gli interventi normativi in esame fanno riferimento sono la tecnica dell'editing del genoma mediante mutagenesi sito-specifica, nota anche come mutagenesi sito-diretta o mirata (di seguito denominata editing genomico) e la cisgenesi.

Alcune applicazioni della mutagenesi mirata e della cisgenesi comportano modificazioni genetiche che potrebbero essere ottenute anche mediante tecniche di selezione convenzionali, compresa la mutagenesi casuale. La prima è un metodo di ingegneria genetica che permette di modificare, eliminare o inserire sequenze di

DNA in punti precisi del genoma, senza introdurre materiale genetico estraneo casuale.

La cisgenesi, in particolare, si basa su tecniche di modificazione genetica che comportano l'inserzione, in un organismo ricevente, di uno o più geni provenienti dalla stessa specie o da una specie sessualmente compatibile (ad esempio tra piante naturalmente incrociabili). In genere il gene introdotto mantiene la propria sequenza (e i relativi elementi regolatori) così come presente nel donatore, senza modifiche intenzionali. Inoltre, fenomeni come la variazione nel numero di copie di uno stesso gene e piccole differenze alleliche rientrano nella normale biodiversità presente in ogni specie. Un risultato simile può spesso essere ottenuto anche mediante incrocio e selezione, ma con tempi più lunghi e minore precisione.

Tali tecniche sono volte a consentire di migliorare le varietà tradizionali e tipiche senza ricorrere all'incrocio che, rimescolando tutti i geni, ne fa inevitabilmente perdere le caratteristiche di tipicità. Sia per l'editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta sia per la cisgenesi i prodotti ottenuti si differenziano perciò dai classici OGM. In particolare, i mutanti così ottenuti sono indistinguibili, anche analiticamente, dagli organismi che portano la stessa mutazione generatasi spontaneamente o ottenuta con metodi classici di mutagenesi.

Si ricorda che, ad oggi, la normativa UE in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) è prevista: dalla direttiva 2001/18/UE sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM che stabilisce una metodologia comune tra tutti gli Stati membri. Più di recente, la direttiva 2001/18/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, che introduce la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, e dalla direttiva (UE) 2018/350 che ne modifica gli allegati sulla valutazione del rischio ambientale derivante dagli OGM; dal regolamento (CE) n. 1946/2003 sui movimenti transfrontalieri degli OGM; dal regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GM); dal regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM, dal regolamento (UE) (UE) 2019/1381 in materia di trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio.

Il decreto legislativo n. 224 del 2003, che ha dato attuazione alla direttiva 2001/18/UE, stabilisce, nel rispetto del principio di precauzione, le misure utili a proteggere la salute umana, animale e l'ambiente nel caso di emissione deliberata nell'ambiente di OGM per scopi diversi dall'immissione sul mercato, ovvero ai fini sperimentali, e di immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti. Il Titolo III bis del decreto citato è stato introdotto dal decreto legislativo n. 227 del 2016, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/412 introducendo un meccanismo che rende possibile limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio italiano. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della predetta direttiva 2001/18/UE, per organismo geneticamente modificato (OGM), si intende "un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale".

Articolo 1, comma 859
(Diminuzione dell'accisa sulla birra)

Il comma 859, introdotto nel corso dell'esame al Senato, diminuisce l'accisa sulla birra per gli anni 2026-2027 a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Il comma 859, aggiunto in sede referente al Senato, modifica l'aliquota dell'accisa sulla birra.

In particolare, ridetermina nelle seguenti misure l'accisa

- per gli anni 2026 e 2027: **2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;**
- per gli anni 2028 e successivi: **2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.**

Con riferimento al **2026 e 2027** l'aliquota risulta così **diminuita** rispetto alla misura di **euro 2,99** per ettolitro e per grado-Plato **attualmente in vigore**.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 986, della legge di bilancio per il 2022 fissa la misura dell'accisa sulla birra nella misura predetta, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Articolo 1, commi 875-876 (Allevamento cage free)

Il **comma 875** dispone che, al fine di sostenere forme di allevamento più sostenibili, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, venga istituito il “Fondo per la conversione a metodi di allevamento *cage-free*, senza uso di gabbie”, con una dotazione pari a 500.00 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027. Il **comma 876** stabilisce che si provveda a dare attuazione agli interventi previsti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 875** dispone che, al fine di sostenere forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di **benessere animale** e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze, nello stato di previsione del [Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste](#), venga istituito il “**Fondo per la conversione a metodi di allevamento *cage-free*, senza uso di gabbie**”, con una dotazione pari a **500.00 euro per l'anno 2026** e a **1 milione di euro per l'anno 2027**, per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualità.

Il **comma 876** stabilisce che si provveda a dare attuazione agli interventi di cui al comma 875 con **decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le risorse indicate al comma 875 costituiscono il limite di spesa per il provvedimento in oggetto, che dovrà inoltre rispettare la **normativa europea in materia di aiuti di Stato**.

Le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato sono individuate dagli artt. 107-109 del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE).

L'articolo 107 del TFUE definisce ciò che costituisce un aiuto di Stato e ne dichiara in via di principio l'incompatibilità con il mercato interno: “salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero

mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”

Tuttavia, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, nonché gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Inoltre, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni laddove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349 TFUE, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

La competenza in materia di **aiuti di Stato nel settore agricolo** è esercitata dalla **Direzione Generale Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI)**, che inquadra la politica della concorrenza nell'ambito della [Politica agricola comune \(PAC\)](#).

Per approfondimenti, si rimanda al [dossier n. 67](#) “Gli aiuti di Stato - Disciplina europea e nazionale”, a cura della Camera dei deputati.

Si segnala inoltre che la **politica agricola comune (PAC)** è volta a gestire la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e a intensificare gli sforzi degli agricoltori europei per contribuire agli obiettivi climatici dell'UE e alla protezione dell'ambiente. In particolare, l'**obiettivo specifico 9** è indirizzato al miglioramento del **benessere degli animali** e al contrasto delle resistenze antimicrobiche.

Fra le pratiche stabilite negli strumenti politici dell'UE, definite nel [regolamento \(UE\) 2018/848](#), sono compresi piani sull'allevamento e sul benessere degli animali, fra cui ‘condizioni di alloggiamento favorevoli’: aumento dello spazio disponibile per animale, miglioramento della pavimentazione (ad esempio, lettiera di paglia fornita quotidianamente), parto libero, presenza di un ambiente arricchito (ad esempio, insediamenti per i suini, trespoli, materiali per la costruzione di nidi, ecc.), oscuramento/irrigatori/ventilazione per ovviare allo stress da calore.

Articolo 1, comma 877 ***(Rifinanziamento distretti del cibo)***

Il **comma 877 dell'articolo 1**, inserito nel corso dell'esame parlamentare, incrementa la dotazione finanziaria per gli interventi a sostegno della creazione e del consolidamento dei distretti del cibo per le annualità 2026 e 2027.

Il comma 877 prevede un intervento pari a 1,4 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026 e 2027.

La misura in oggetto modifica il limite di spesa fissato dall'[articolo 13, comma 6 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), incrementandolo della somma di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di fornire ulteriori risorse per gli interventi a sostegno dei cosiddetti distretti del cibo.

• ***Distretti del cibo***

I distretti del cibo sono strumenti, introdotti nel 2017, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

I distretti del cibo sono individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, sono comunicati al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e vengono iscritti presso il Registro nazionale dei distretti del cibo.

Articolo 1, comma 932

(Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee)

Il comma 932, aggiunto al Senato, introduce la regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d'imposta prevista dalla legislazione vigente, **deve necessariamente contenere.**

In tal senso, **il comma 932** modifica l'**articolo 1, comma 697 della legge n. 145 del 2018** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) stabilendo che per le operazioni di acquisto di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del **comma 695** del medesimo articolo, il soggetto acquirente emette un **documento d'acquisto** dal quale **deve risultare** anche la **regione di raccolta** dei prodotti in oggetto.

Il citato comma 695 dispone che i raccoglitori occasionali di tartufi applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. L'imposta sostitutiva di cui si tratta è alternativa rispetto alla ritenuta sopra indicata.

Si fa presente che l'**articolo 1, commi 692-698 della legge n. 145 del 2018** di cui sopra ha introdotto una **imposta sostitutiva** ai fini IRPEF e delle relative addizionali, pari a **100 euro** per i redditi derivanti dallo svolgimento in via occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi (funghi, tartufi, bacche, eccetera) e di piante officinali spontanee. L'imposta va versata entro il **16 febbraio dell'anno di riferimento** dalle persone fisiche in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla regione o enti subordinati.

Si ricorda che sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo. L'attività di raccolta di prodotti si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il **limite annuo di 7.000 euro**.

Articolo 1, comma 947

(Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)

Il **comma 947 dell'articolo 1**, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, opera una modifica della normativa riguardante le procedure dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

In particolare la **lettera a)** aggiunge successivamente alla lettera c), comma 3 dell'articolo 10-ter del [decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103](#), la lettera **c-bis**, la quale introduce la possibilità da parte del **produttore** di richiedere, in sede di istanza o di istruttoria, l'inserimento nella proposta transattiva delle **sole imputazioni esigibili**, come presenti nel Registro Nazionale Debiti, istituito dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 febbraio 2009, n.33. La disposizione in commento, inoltre, fa salva, in ogni caso, la possibilità da parte dell'istante di inserire anche le **imputazioni non esigibili**, previa ricezione di ricalcolo dall'Organismo.

A tale riguardo è utile ricordare come l'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, istituito con la [legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 554](#), opera con lo scopo di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere. A fronte dell'incremento del contenzioso e della necessità di ricalcolare moltissime posizioni debitorie, la disposizione in esame ha lo scopo di favorire la risoluzione definitiva delle controversie. L'obiettivo è incentivare il debitore ad aderire all'accordo transattivo, in modo da ottenere il pagamento immediato di somme di difficile riscossione e la contestuale rinuncia ad ipotesi di ricorso giudiziale.

Il Registro nazionale dei debiti, invece, è stato istituito dall'art. 8-ter del [D.L. n. 5/2009](#) presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori riconosciuti, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze ed aiuti agricoli dalle stesse erogati.

Nel Registro sono iscritti anche gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte.

• *Il regime delle quote latte*

Il regime delle quote latte – cessato il 31 marzo 2015 - consiste in un complesso di meccanismi normativi ed organizzativi finalizzati a porre un limite alle eccedenze produttive di latte e derivati da parte degli stati membri della UE, con l'obiettivo di conseguire un equilibrio tra produzione e consumo tale che i Paesi membri con produzione "eccedentaria" trovino in quelli con produzione insufficiente un bacino di mercato in cui smaltire le eccedenze stesse. A tal fine a ciascuno Stato membro sono stati assegnati i "quantitativi nazionali di riferimento", che in pratica costituiscono il quantitativo massimo di latte che ciascuno stato membro può produrre senza incorrere nel meccanismo di regolazione del mercato previsto dalla Unione per il superamento dei quantitativi stessi. Per la ricostruzione della vicenda delle cosiddette quote latte si rinvia al focus dei temi dell'attività parlamentare. Si ritiene opportuno ricordare che, con l'art. 10-*bis* del D.L. n. 69/2023, sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092 - prevedendo che AGEA esegua le operazioni nazionali di compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.

La **lettera b)** prevede la facoltà di richiedere la **rateizzazione** della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con l'applicazione degli interessi legali.

La **lettera c)** novella il comma 6 dell'articolo 10-*ter* della norma sopra citata, in modo da permettere al debitore di procedere, nei 120 giorni dal ricevimento del verbale sottoscritto da parte dell'Organismo, con il pagamento della sola **prima rata** del piano sottoscritto, al posto dell'intera somma dovuta, completando la previsione della lettera precedente.

La **lettera d)** aggiorna il comma 7, secondo periodo della norma in questione, aumentando la misura della riduzione massima apportabile alla proposta transattiva aggiornata in caso di presentazione di elementi ulteriori di valutazione da parte dell'istante. In particolare, la **riduzione massima** passa da 10 punti percentuali a **15 punti percentuali**.

La **lettera e)** amplia il comma 9, permettendo lo svincolo delle somme del produttore oggetto di pignoramento, anche presso terzi, al solo fine del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa, nel periodo

compreso fra la data di presentazione dell'istanza e i 120 giorni successivi alla ricezione del verbale sottoscritto ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 6.

La **lettera f)** aggiunge, infine, due commi successivamente al comma 10 della sopracitata norma: il comma 10-bis, il quale determina che la comunicazione del ricalcolo degli importi, effettuata attraverso la proposta transattiva, sostituisca la comunicazione ex art. 10-bis, comma 4 della medesima norma, in caso di sottoscrizione della stessa, precisando inoltre che tale ricalcolo non è impugnabile; il comma 10-ter introduce, invece, l'obbligo in capo ad AGEA di procedere all'escussione delle fidejussioni bancarie ed assicurative all'acquisizione dei pegni prestatati dalle aziende sanzionate entro 90 giorni, al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie, con l'obbligo di notificare all'Organismo l'esito positivo. Nel caso di transazione con rateazione, l'AGEA disporrà l'annullamento del carico affidato all'agente della riscossione, che sarà iscritto nuovamente in caso di mancato pagamento.

In estrema sintesi, si richiama il [comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023](#), il quale prevede che AGEA per la compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare si basi sui propri dati nazionali di produzione. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con modalità diverse a seconda della relativa campagna lattiera. Inoltre, il comma 3 dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023 prevede che in sede di ricalcolo AGEA applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

Articolo 1, commi 960-961
*(Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*)*

I commi 960 e 961 – introdotti al Senato - incidono sulla disciplina prevista per **struttura del Commissario straordinario** nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie **granchio blu**. È, infatti, **ridefinito l'organico della struttura**, che viene **trasferita presso il Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste. Inoltre si prevede che il **Commissario straordinario utilizzi** gli **uffici del MASAF** per la contabilità e la rendicontazione delle spese, e le **strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera** per l'esercizio di **tutte le funzioni attuative del Piano** di intervento.

Il **comma 960** apporta le seguenti modificazioni alla normativa prevista dall'[art. 7](#) del decreto-legge n. 63/2024 per la **struttura del Commissario straordinario** nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie **granchio blu**:

- la **lettera a)** incide sul comma 2 dell'art. 7 con due interventi normativi: si elimina la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze al procedimento di adozione delle ordinanze commissariali per la costituzione e il funzionamento della struttura di supporto (sopprimendo le parole «adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze») e **si trasferisce la struttura** di supporto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica **al Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste;
- la **lettera b)** sostituisce il comma 3 dell'art. 7 relativo al **contingente di personale** assegnato alla **struttura** del Commissario straordinario. La disposizione in esame **introduce un'unità di livello dirigenziale non generale**, da individuare tra quelle in servizio nell'ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MASAF, e chiamata a svolgere l'incarico nell'ambito delle funzioni dirigenziali assegnate. Si **riduce**, inoltre, il **personale non dirigenziale da 7 a 3 unità**: da una parte si confermano 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 1

unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto, e, dall'altra, si sopprimono 1 unità dal Ministero dell'economia e delle finanze, 1 unità dal Ministero del turismo, 1 unità dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 1 unità dal Ministero della salute. La disposizione in esame, infine, stabilisce che le competenze e i requisiti professionali, richiesti al personale della struttura di supporto, sono individuati dal Commissario straordinario con ordinanza;

- la **lettera c)**, inserendo il comma 3-*bis* all'art. 7, stabilisce che il **Commissario straordinario si avvale degli uffici del Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste per la **gestione della contabilità** e la **rendicontazione** delle spese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- la **lettera d)** modifica il comma 4 dell'art. 7, prevedendo che la **struttura di supporto**, nei limiti di ulteriori 6 unità di personale non dirigenziale, **sia integrata** non solo dagli enti territoriali interessati dagli interventi per contenere e contrastare la proliferazione del granchio blu, ma anche **dalle articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali**;
- la **lettera e)**, modificando il comma 8 dell'art. 7, stabilisce che il **Commissario straordinario può avvalersi delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera** per l'esercizio di **tutte le funzioni attuative del Piano di intervento**, eliminando il riferimento alle attività previste ai commi 5 e 6 dell'art. 7.

Si ricorda che l'art. 7 del sopra citato D.L. n. 63 del 2024 ha previsto la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu (*Callinectes sapidus*). La stessa disposizione disciplina, oltre alla struttura a supporto del Commissario straordinario ed il contingente di personale ad essa preposto, il Piano di intervento.

Il comma 5, infatti, prevede l'adozione di un Piano di intervento, in cui sono delineate le diverse misure atte al contenimento e al contrasto della specie del granchio blu. Il predetto Piano - che è trasmesso dal Commissario Straordinario al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - contiene diversi interventi tra i quali quelli diretti a:

- 1) salvaguardare la biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;
- 2) catturare la specie del granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;
- 3) porre in essere strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie;
- 4) impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;

5) promuovere e sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese che operano nel settore ittico.

Il comma 6 stabilisce che per la redazione del Piano sopra illustrato - che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - il Commissario può avvalersi dell'ISPRA, del CNR e del CREA.

Si rappresenta che con [DPCM del 12 settembre 2024](#) il dottor Enrico Catarino è stato nominato Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu.

Il [22 gennaio 2025](#) è stato presentato al MASAF il "Piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu", la cui finalità è la tutela della biodiversità degli habitat colpiti, attraverso il contenimento e il contrasto della proliferazione della specie invasiva. Il Piano, inoltre, mira a prevenire ulteriori danni economici e promuovere la ripresa delle attività di allevamento e pesca. Tra le principali misure si segnalano il contenimento e lo smaltimento del granchio blu, la protezione delle strutture di acquacoltura, la valorizzazione delle biomasse attraverso utilizzi alternativi e il sostegno economico alle imprese del settore.

Il **comma 961** contiene la clausola di invarianza finanziaria, per cui all'attuazione della disposizione in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

• *Diffusione e proliferazione della specie granchio blu*

Si ricorda che con [decreto del 19 marzo 2024](#), è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della specie Granchio blu nei territori della regione Veneto (analoghi decreti, [decreto 19 marzo 2024](#), e [decreto 23 maggio 2024](#), hanno interessato le regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna). Tali decreti sono stati emanati ai sensi dell'[art. 6](#) del decreto legislativo n. 102 del 2004 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione di interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati, le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale.

Tra le principali risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza si ricordano:

- **2,9 milioni di euro** in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura, che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della specie del granchio blu (art. 10, comma 1, D.L. n. 104/2023);

- l'istituzione di un Fondo con dotazione di **500 mila euro** per l'anno 2023 in favore delle imprese e consorzi che svolgono attività di acquacoltura (art. 10, comma 1, D.L. n. 104/2023);

- **1 milione di euro** per l'anno **2024**, **3 milioni** per l'anno **2025** e **6 milioni** per il **2026** per l'attuazione del Piano di intervento (art. 7, comma 9, D.L. n. 63/2024);

- **3,7 milioni di euro** per l'anno **2024** al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza del granchio blu al fine di indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (art. 1, comma 6-*octies*, D.L. n. 155/2024);

- le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nel limite complessivo di **32 milioni di euro**, sono **destinate ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu** (art. 1, comma 5, D.L. n. 63/2024);

- **10 milioni** di euro a favore dei Consorzi, delle cooperative, delle imprese della pesca e dell'acquacoltura per contenere gli effetti della crisi economica generata dalla proliferazione della specie granchio blu ([D.M. 13 novembre 2023](#)).

Si fa presente, infine, che la questione della misure da adottarsi con riferimento alla proliferazione della specie del granchio blu è stata affrontata nella risoluzione Castiglione [n. 8-00027](#) e nella risoluzione Davide Bergamini n. [8-00028](#) entrambe approvate dalla Commissione XIII Agricoltura della Camera dei deputati in data 17 ottobre 2023.

Sezione seconda

La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

Tali variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II** sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio.

La Sezione II **evidenzia**, inoltre, per ciascuna unità di voto:

- le proposte relative a **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** degli stanziamenti relativi a **leggi di spesa vigenti**;
- gli **effetti** delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. “integrate”** con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

- a) le **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) i **programmi**, che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;
- c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno

del bilancio triennale. **Soltanto** le **previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi** – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione verticale*).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale**, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una**

singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione orizzontale*). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.

Articolo 14

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare ed elle foreste e disposizioni relative)

L'**articolo 14** contiene disposizioni di natura contabile relative allo **stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** (MASAF), oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle **spese** contenute nel relativo **stato di previsione**.

In particolare, il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per l'anno 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). Si riportano di seguito i **dati riassuntivi** delle **spese del Ministero** per gli anni **2026-2028**, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	2.043	2.115	1.758	-285	1.617	995
% sulle spese finali STATO	0,2	0,2	0,2		0,2	0,1

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, per l'anno 2026, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo assenso del MEF-RGS, per l'anno 2026, a provvedere con propri decreti al riparto tra i competenti capitoli dello stato di previsione del MASAF del Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e finanze, per l'anno 2026, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti all'attuazione della disciplina

sulla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MASAF (art. 12 e 23-quater del D.L. n. 95/2012).

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e finanze, per l'anno 2026, alla ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale".